

LEGA NAZIONALE

REGOLAMENTO ESECUTIVO

Testo approvato dal Commissario Nazionale in data 24.09.2011

Introduzione a cura del Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro UISP

Questa nuova edizione del Regolamento Esecutivo è stata aggiornata alle variazioni ufficiali avvenute in tutto l'anno sportivo 2010-11.

Lo Commissione preposta, competente in materia, ha operato sulla scorta dei testi ufficiali emanati dai competenti organi FIP con la quale la nostra Lega ha uno schema di convenzione tecnica.

Lo scopo di questa pubblicazione è quella di tenere costantemente aggiornati tutti gli addetti ai lavori e dare possibilità di conoscenza ed approfondimento delle norme regolamentari e dello spirito che le ha suggerite.

Questo Regolamento viene presentato sia in questa forma grafica che in quella informatica sul sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro all'indirizzo: www.uisp.it/pallacanestro

I contenuti del regolamento Esecutivo e del Vademecum per la prossima stagione si propongono come strumento di confronto per gli addetti ai lavori, in modo che la nostra attività sia sempre più mirata nella forma e nei contenuti al "tipo" di "atleta" che condivide i nostri obiettivi e le nostre finalità sportive.

A tutti i miei più sinceri auguri di grandi successi.

Cesenatico, lì 24.09.2011

**Il Commissario
Aldo Sentimenti**

Avvertenze:

- Il contenuto del presente volume può essere "citato" o "riportato" da chiunque a condizione che ne sia indicato la fonte.

Prefazione a cura di Raffaele Soavi

Dopo lunga gestazione, e con l'aiuto delle varie componenti direttive e non, è stato dato alle stampe questo rinnovato Regolamento Esecutivo, che unitamente allo Statuto ed al Regolamento Organico, forma l'*abecedario* indispensabile per tutti gli addetti ai "lavori", siano essi Dirigenti, Atleti, Arbitri o Giudici Sportivi, per meglio gestire e servire, dal punto di vista normativo, lo sport amatoriale della pallacanestro giocato sotto l'egida della U.I.S.P. .

In esso sono fornite tutte (o quasi) le istruzioni per districarsi meglio attraverso le norme ivi inserite: con la collaborazione tecnica della F.I.P. , tramite la Convenzione esistente, si è cercato di uniformare parte delle nostre norme a quelle federali, per avere una maggiore uniformità interpretativa nei giudizi, siano essi di carattere tecnico o contenzioso, pur senza mai tralasciare l'importanza delle finalità della Lega Pallacanestro U.I.S.P., che sono sostanzialmente e di fatto ben diverse dalle altre realtà che compongono il variegato mondo della pallacanestro in generale.

Le norme che compongono i 132 articoli del R.E., sono state studiate ed esposte con un'estrema semplicità, sia per quanto riguarda le Società, i tesseramenti, i campionati, i trofei, i reclami, i ricorsi proponibili e quant'altro possa presentarsi come problematica a carattere regolamentare.

Sperando in un positivo, e sempre pronti a recepire validi consigli, concludo augurando a tutto il movimento sempre maggiori soddisfazioni, sia a carattere quantitativo che qualitativo.

Settembre 2011

**Raffaele Soavi
Giudice Sportivo Nazionale**

DISPOSIZIONI GENERALI

A - DOVERI GENERALI

La società ed i tesserati in genere hanno il dovere di rispettare in ogni comportamento, attivo o omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano la pratica e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare.

B - REGOLAMENTI

- 1) La formulazione del R.E. è di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale della Lega, le cui delibere hanno vincolo nell'ambito dell'attività organizzata e disciplinata dalla Lega.
- 2) Il R.E. non può contenere norme contrarie allo statuto ed al Regolamento Nazionale dell'UISP.
- 3) Delibere e deroghe di norme contenute nel R.E. debbono esplicitamente indicare la norma derogata, l'ambito di applicazione, le modalità di comunicazione alle componenti interessate, l'entrata in vigore, e non possono avere effetto retroattivo.

C - INTERPRETAZIONI DEL R.E.

- 1) La UISP è associazione di soci che praticano sport, nessuno escluso.
La pratica dello sport è intesa come partecipazione di ogni socio alla ideazione, costruzione, realizzazione, gestione, controllo e gioco della pallacanestro.
A tal fine ogni socio è protagonista delle proprie attività, in qualsiasi forma essa si realizzi.
L'applicazione del R.E. è garantita secondo questi principi e in particolare secondo il principio della determinazione democratica delle istanze di giudizio ad ogni livello e della trasparenza delle decisioni che saranno prese secondo quei principi di sport per tutti stabiliti agli art. 1 e 2 dello Statuto Nazionale UISP
- 2) In mancanza di una precisa disposizione, devono essere considerate le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
- 3) Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione.

D – DEFINIZIONI

Ogni termine riferito alle varie componenti della disciplina non può avere altro significato che quello consolidato dalla pratica della stessa disciplina.

PARTE PRIMA

NORME COMUNI

TITOLO I - SOCIETA'

ART. 1) AFFILIAZIONE

- a) Ogni base associativa, comunque denominata, che intende aderire e/o partecipare all'attività sportiva promossa, gestita ed organizzata della componente Lega deve aderire, mediante affiliazione, all'UISP.
- b) Per ottenere l'affiliazione deve essere presentata al Comitato Territoriale competente domanda sull'apposito modulo firmato dal Presidente, allegando copia dello statuto societario, rispondente ai principi e finalità dell'Unione.
- c) L'affiliazione ha validità annuale e vincola, nei confronti dell'Unione, la base associativa all'accettazione dello Statuto UISP e del R.E. della Lega.
- d) All'atto dell'affiliazione, le Società dovranno tesserare almeno DUE dirigenti (Presidente e Dirigente Responsabile).
- e) L'affiliazione decade al momento dello scioglimento della Società e/o in base all'Art. 6 dello Statuto UISP.
- f) L'accettazione della richiesta di affiliazione è di competenza del Comitato Territoriale secondo le norme dello Statuto UISP.
- g) Sono previste deroghe per i Trofei, Coppe ed i Tornei secondo le norme di cui alla Parte Seconda Tit. I Art. 24.

ART. 2) MODIFICA DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche di denominazione sociale dovranno essere ratificate dagli organi competenti e pubblicate nei relativi C.U..

Art. 3) LEGALE RAPPRESENTANZA

- a) La legale rappresentanza della Società spetta ad ogni effetto al Presidente e al dirigente responsabile della Società;
- b) Durante lo svolgimento delle gare rappresentano la Società a tutti gli effetti il dirigente accompagnatore (se in regola con il tesseramento UISP) ed il capitano della squadra.

TITOLO II - ATLETI

Art. 4) TERMINI E MODALITA' DI TESSERAMENTO

- a) Chiunque intende partecipare a gare ufficiali indette ed organizzate dalla Lega deve essere tesserato per una Società affiliata all'UISP.
- b) Il tesseramento ha validità dalla data di rilascio fino al 31.07 dell'anno sportivo e vincola il tesserato, nei confronti della Società e dell'Associazione, all'accettazione dello Statuto UISP e del R.E. della Lega. La copertura assicurativa invece ha validità 365 dalla data di rilascio se la tessera viene rilasciata nel periodo 01.08 – 31.12, se invece la tessera viene rilasciata dopo l'01.01 la stessa scade il 31.12 dell'anno in cui viene rilasciata (Es. tessera rilasciata il 20.08.2006 scadenza 19.08.2007; se tessera rilasciata il 22.03.07 scadenza 31.12.07).
- c) Il giocatore può partecipare a gare soltanto per la Società per il quale è tesserato e per i campionati consentiti dalla categoria di appartenenza.

- d) Il giocatore non tesserato o comunque non in regola con le norme del R.E. non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla Lega.
- e) Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società e del giocatore interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
- f) Il tesseramento, ai fini della pratica sportiva, ha validità dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello di vidimazione ed è possibile effettuarlo, di norma, fino a 24 h prima della penultima gara del girone di ritorno o antecedenti la gara in oggetto, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Leghe Territoriali, Regionali e Nazionale.
- g) Per la Società risponde, oltre all'effettivo responsabile, anche il Presidente.
- h) A norma di Statuto non sono previsti casi di incompatibilità tra il ruolo di giocatore e qualsiasi altra funzione in seno alla Società o alla Lega.
- i) Agli arbitri è fatto divieto di dirigere gare nel campionato o trofeo che disputano come giocatori.

ART. 5) TUTELA SANITARIA

- a) Nell'osservanza delle norme legislative sulla tutela sanitaria delle attività sportive, le Società hanno il dovere di far sottoporre i propri giocatori all'obbligatoria visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla incondizionata pratica dello sport della pallacanestro.
- b) Tale obbligatorietà è prevista a partire dal compimento del 14° anno. Nell'attività corrisponde a partire dalla categoria Under 15.
- c) L'idoneità ha validità annuale e deve essere attestata dalle strutture sanitarie previste per legge.
- d) Delle risultanze della visita medica e dell'attestazione di idoneità fa fede il Presidente della Società all'atto del ritiro del tesseramento, anche se effettuato da un suo delegato, e dalla sottoscrizione della dichiarazione riportata sugli appositi moduli di iscrizione alle varie manifestazioni.
- e) Se viene accertata la mancanza dell'idoneità l'atleta è automaticamente in posizione irregolare.

ART. 6) CATEGORIE

I giocatori partecipanti all'attività della Lega sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- MINIBASKET Anni 9,10,11
- UNDER 13 “ 12 e 13
- UNDER 14 “ 13 e 14
- UNDER 15 “ 14 e 15
- UNDER 16 “ 15 e 16
- UNDER 17 “ 16 e 17
- UNDER 18 “ 17 e 18
- UNDER 20 “ 18,19 e 20
- CAMP. AMATORI Età MINIMA 16 anni compiuti.
- COPPA Età MINIMA 16 anni compiuti.
- CAMP. OPEN Età MINIMA 16 anni compiuti.
- OPEN 3 CONTRO 3 Età MINIMA 16 anni compiuti.
- CAMP. OVER 35 - Età MINIMA 35 anni compiuti

L'anno è da intendersi per classi di età (anno solare 1/1 - 31/12).

Le categorie U 13, U 15, U 17, e Amatori sono da considerarsi organizzate sia a livello maschile, che femminile.

Nella categoria amatori maschile esclusivamente a livello territoriale è ammessa l'iscrizione a referto e quindi la possibilità di giocare, per rappresenti di sesso femminile. Ogni Lega territoriale emana proprie direttive in merito.

Eventuali deroghe sono stabilite dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

ART. 7) TIPOLOGIA E LIVELLI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI

La tipologia e i livelli delle manifestazioni vengono derogati alle Disposizioni Organizzative Annuali stabilite dal C.D. della Lega Nazionale.

L'attività delle Leghe territoriali e regionali comprende, tra l'altro, la possibilità di organizzare le seguenti manifestazioni:

Cat. MINIBASKET	- Circuito Bimbi Basket
Cat. UNDER 13 M/F	- Campionato e Coppa Primavera
Cat. UNDER 14 M/F	- Campionato e Coppa Primavera
Cat. UNDER 15 M/F	- Campionato e Coppa Primavera
Cat. UNDER 16 M/F	- Campionato e Coppa Primavera
Cat. UNDER 17 M/F	- Campionato e Coppa Primavera
Cat. UNDER 18 M/F	- Campionato e Coppa Primavera
Cat. UNDER 20 M/F	- Campionato e Coppa Primavera
Cat. Amatori Masch.	- Campionato - Coppa Primavera
Cat. Amatori Femm.	- Campionato - Coppa Primavera
Cat. Amatori Masch.	- Coppa di Lega
Cat. OVER 40	- Torneo Over 40
Cat. OPEN 3 contro 3 M/F	- Trofeo SUMMERBASKET

b) Lega Nazionale

L'attività della Lega Nazionale comprende:

- l'organizzazione delle rassegne e delle finali nazionali delle seguenti manifestazioni:

Cat. UNDER 13	- Rassegna Nazionale
Cat. UNDER 14	- Rassegna Nazionale
Cat. UNDER 15	- Rassegna Nazionale
Cat. UNDER 16	- Rassegna Nazionale
Cat. UNDER 17	- Rassegna Nazionale
Cat. UNDER 18	- Rassegna Nazionale
Cat. Amatori Masch.	- Campionato Italiano
Cat. Amatori Femm.	- Campionato Italiano
Cat. Amatori Masch.	- Coppa Italia
Cat. Amatori Masch.	- Supercoppa
Cat. OPEN	- Campionato Italiano
Cat. OVER 40	- Rassegna Nazionale

- il coordinamento dell'organizzazione e del Master Finale dell'Iniziativa Nazionale dell'UISP denominata "SUMMERBASKET" riservato alla cat. Open Maschile e Femminile nonché giovanile.

ART. 8) LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI

a) La categoria Amatori Maschile è aperta alla partecipazione di giocatori tesserati FIP senza alcun limite, se partecipanti a campionati giovanili, mentre con limite massimo della Promozione (gli atleti partecipanti alla promozione possono giocare nel campionato uisp, pertanto detto limite deve intendersi come "compresa").

b) La categoria Amatori Femminile è aperta alla partecipazione di giocatrici tesserate FIP senza alcun limite, se partecipanti a campionati giovanili, mentre con limite massimo della Serie B Regionale (compresa) per atlete Senior.

c) La categoria OPEN è espressamente riservata alle Società partecipanti ai campionati nazionali FIP di serie B2, C1, C2, D e promozione maschili oltre che da tesserati UISP.

d) Le Leghe Provinciali, viste le particolari realtà locali, possono a loro discrezione apportare deroghe, limitatamente alla suddivisione in categoria ed ai limiti di partecipazione dell'attività istituzionale, **che comunque dovranno essere ratificate dall'organo Regionale o Nazionale.**

In tale situazione la Società vincente, se ha goduto di tali deroghe, nel prosieguo della manifestazione dovrà rientrare nei comma degli articoli del presente R.E.

e) Agli effetti dei limiti di partecipazione ai sensi dei precedenti commi, la sola iscrizione a referto non determina la partecipazione effettiva alla gara, né tale può essere considerata la partecipazione ad una gara annullata, sospesa, rinviata o comunque non omologata per qualsiasi motivo.

ART. 9) TESSERAMENTO

a) Possono essere tesserati ed iscritti a referto tutti coloro i quali risiedono nel territorio italiano, senza limitazioni di nazionalità.

b) Non sono previsti i casi di tesseramento di autorità:

- conseguente a nullaosta definito o di prestito;
- conseguente a trasferimento d'autorità;
- conseguente a mancata utilizzazione.

c) Nel caso di rinuncia della Società ad un campionato, prima o durante il suo svolgimento, gli atleti tesserati per tale categoria, purché non siano titolari in altre categorie o purché non siano scaduti i termini del tesseramento, possono essere tesserati da altra Società sempre che la rinuncia non sia loro imputabile.

d) I giocatori possono essere sciolti dal vincolo annuale con la propria Società anche nei seguenti casi:

- inattività della Società;
- scioglimento della Società. In questo caso possono essere tesserati da altra Società purché non siano scaduti i termini per il tesseramento della categoria in oggetto.

ART. 10) DOPPIO TESSERAMENTO

a) Ogni giocatore può essere tesserato per una sola Società UISP. Conseguentemente non può sottoscrivere più di una tessera di uno stesso Ente per l'attività cestistica, purché non ricada nei seguenti casi speciali:

- tesseramento UISP e FIP o altro Ente per la medesima Società;
- tesseramento UISP/FIP effettuato per Società diverse purché accompagnato da regolare nullaosta;
- tesseramento UISP di un dirigente o allenatore già tesserati FIP per altra Società.
- tesseramento di un arbitro tesserato FIP.
- tesseramento UISP per due diverse Società nel caso di cui art. 9 comma c,d.

b) Nei casi di infrazione il giocatore ed il legale rappresentante della seconda Società sono passibili della punizione sportiva di cui all'art. 88, con automatica squalifica minima di anni UNO estensibile alla radiazione in caso di recidività.

c) Il giocatore resta, comunque, vincolato per l'anno sportivo a favore della Società che ne aveva titolo.

ART. 11) - VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'ETA'

La violazione delle norme sull'età delle categorie giovanili o, comunque, la partecipazione a gare di atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascuna manifestazione. La falsità nelle dichiarazioni o attestazioni richieste dai singoli regolamenti, costituiscono infrazioni disciplinari sanzionabili a norma della Parte III del presente R.E.

ART. 12) - PARTECIPAZIONE SUB IUDICE A GARA

- a) Ove la Società, all'atto della disputa della gara, non sia ancora in possesso di uno o più tessere di giocatori richieste tramite al competente Comitato Territoriale, o ne sia priva per qualsiasi altro motivo, deve depositare nelle mani del D.G. apposito modulo contenente gli esatti dati anagrafici dei giocatori in oggetto i quali sono tenuti ad apporre la propria firma a margine dei predetti dati a sottoscrizione della veridicità degli stessi.
- b) Tale modulo deve essere sottoscritto dalla Società a mezzo dell'accompagnatore della squadra o, in sua assenza, dall'allenatore e, ove anche quest'ultimo non sia presente, dal capitano della squadra.
- c) Gli arbitri sono tenuti ad effettuare il riconoscimento dei giocatori secondo le norme di cui all'art. 18.
- d) La partecipazione alla gara avviene, anche in questo caso, a rischio e pericolo degli interessati: Società, dirigente accompagnatore e giocatore.
- e) La partecipazione "sub iudice" non è ammessa nelle Finali Nazionali delle varie categorie sia a livello giovanile che seniores.

TITOLO III - ALLENATORI

ART. 13) - TESSERAMENTO E PARTECIPAZIONE A GARA

- a) Possono essere tesserati ed iscritti a referto come allenatori coloro che:
 - posseggano analoga qualifica FIP;
 - posseggano qualifica di tesserati per la Lega Pallacanestro UISP.
- b) L'iscrizione a referto, come giocatore nella medesima manifestazione, di un tesserato UISP (in possesso di qualifica di allenatore), è consentita esclusivamente a favore della medesima Società, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 .

TITOLO IV - DIRIGENTI

ART. 14) - TESSERAMENTO

- a) I componenti, purché residenti sul territorio italiano, dei Consigli Direttivi delle Società, partecipanti all'attività della Lega, acquisiscono la qualifica di tesserati all'Associazione con i conseguenti diritti e doveri previsti dai regolamenti della stessa.
- b) Il tesseramento è invece obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, dirigente responsabile, dirigente accompagnatore o quant'altro espressamente richiesto dai singoli regolamenti delle manifestazioni.

ART. 15) - INCOMPATIBILITA'

- a) E' incompatibile il tesseramento per due diverse Società UISP.
- b) Non è ammesso il tesseramento di persone soggette a provvedimenti disciplinari in atto, ad inibizione temporanea e definitiva.

TITOLO V - ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO

ART. 16) - TESSERAMENTO

- a) Possono essere tesserati con qualifica di arbitri e svolgere tale funzione coloro che:
- abbiano superato il corso arbitro indetto dalla competente Lega;
 - possiedono la qualifica di arbitro, mini arbitro o allievo allenatore FIP.
- b) Possono svolgere la funzione di ufficiali di campo in assenza delle persone designate dalla Lega:
- coloro che possiedono la qualifica di Ufficiale di campo FIP.
 - tesserati UISP, componenti delle Società opposte in gara o persone che a qualsiasi titolo si trovano presso l'impianto di gara, purché a conoscenza delle modalità di tali funzioni e non colpite da alcun provvedimento di squalifica e/o inibizione temporanea o definitiva

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 17) - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Al tesseramento, regolato dalle norme e limitazioni sopra specificate per ciascuna categoria, conseguono diritti e doveri ed, in particolare, il diritto di iscrizione a referto con lo svolgimento delle funzioni connesse ed il dovere di rispettare tutte le norme, clausole e condizioni prescritte e sancite dai regolamenti in vigore.

ART. 18 - RICONOSCIMENTO DEI GIOCATORI, ALLENATORI E DIRIGENTI ISCRITTI A REFERTO

- a) Tutte le persone iscritte a referto a vario titolo sono tenute, quando richiesto dagli arbitri della gara, ad esibire loro, prima dell'inizio della gara, un valido documento di riconoscimento, per l'accertamento dell'identità personale ed eventualmente dei dati anagrafici.
- b) Ai fini dell'accertamento dell'identità personale e dell'età dei giocatori, sono ritenuti validi i seguenti documenti:
- carta d'identità rilasciata dal Comune di residenza;
 - passaporto;
 - porto d'arma;
 - licenza di caccia;
 - licenza di pesca;
 - libretto universitario;
 - tessera di concessione ferroviaria per i figli degli impiegati delle AA.SS. rilasciate dai competenti Ministeri.
- c) Per gli atleti che non abbiano compiuto il 15° anno di età alla data dell'incontro saranno altresì ritenuti validi: -
- fotografia autenticata dell'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, purché accompagnata dal certificato di nascita;
 - autocertificazione rilasciata alla società con foto e firma di un genitore o di chi ne fa le veci;
 - tessera rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni purché accompagnata dal certificato di nascita.
- d) Gli atleti sprovvisti di uno dei suddetti documenti non saranno ammessi a disputare le gare.

ART. 19) - POSIZIONE IRREGOLARE GIOCATORE, ALLENATORE ED AIUTO ALLENATORE

- a) Le norme contenute nella parte Prima del presente R.E. sono tassative e vincolanti.

- b) La loro inosservanza determina la posizione irregolare del giocatore, allenatore ed aiuto allenatore.
- c) Qualora l'organo di Lega competente accerti d'ufficio, prima dell'omologazione della gara, che una Società vi abbia partecipato con uno o più giocatori e/o allenatori e/o aiuto allenatori in posizione irregolare, procederà all'omologazione della gara stessa con il risultato di 0-20 o più sfavorevole con l'applicazione, nei confronti della Società e dei tesserati in difetto, di sanzioni disciplinari.
- d) La squadra dichiarata perdente sarà inoltre penalizzata di un punto in classifica.
- e) La posizione irregolare dell'allenatore è parificata a quella del giocatore.

ART. 20) - RECLAMI E RICORSI

Contro tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli disciplinari, previsti nella presente Parte I del R.E., è ammesso ricorso in appello al C.D.N. della Lega, nelle forme e nei termini stabiliti nella Parte V Titolo III Norme Procedurali.

PARTE SECONDA

GARE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 21) - CAMPIONATI E TROFEI

La Lega Pallacanestro UISP, a mezzo delle proprie strutture periferiche, indice ed organizza i campionati, i trofei e le coppe ufficiali, maschili e femminili, secondo i criteri fissati dal C.D.N.

ART. 22) - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI

- a) Entro il 30 settembre di ciascun anno sportivo il C.D.N. dovrà diramare le "Disposizioni organizzative annuali" contenenti tutti i dati utili al riguardo dell'attività di campionati, trofei e coppe ufficiali, maschili e femminili.
- b) Tali "Disposizioni organizzative annuali" saranno pubblicate dalla Segreteria Nazionale, e trasmesse a tutte le Leghe Regionali, Territoriali ed ai comitati UISP periferici attraverso le D.O.A. e con la pubblicazione sul sito nazionale www.pallacanestrouisp.com
- c) Le "Disposizioni organizzative annuali" entreranno in vigore dal giorno della propria pubblicazione e, se necessario, potranno essere integrate o modificate, mediante delibere dello stesso C.D.N. con valore immediato, non appena pubblicati nel C.U. della Lega Nazionale e sul sito nazionale.

ART. 23) - OMOLOGAZIONE DELLE GARE E RISULTATO DI PARITA'

- a) I risultati di ogni gara diventano ufficiali con la pubblicazione nel C.U. della Lega di competenza.
- b) Il risultato di parità non è in alcun caso ammesso.
- c) Nel caso in cui il tempo regolamentare sancisse la parità, si dovrà continuare il gioco con uno o più tempi supplementari fino a che si interrompa la parità.
- d) L'art. 9/7 R.T. FIP disciplina sorteggio del campo di gioco e modalità relative ai tempi supplementari.

ART. 24) - PARTECIPAZIONE

- a) Ai campionati indetti ed organizzati ufficialmente dalle Leghe possono partecipare solo Società affiliate, allenatori e giocatori tesserati UISP.
- b) Deroghe ed eccezioni sono consentite per i trofei, coppe e tornei, secondo quanto espressamente previsto dai rispettivi regolamenti tecnici acclusi al presente R.E. di cui sono parte integrante.

ART. 25 - COMPITI, DIRITTI E DOVERI DEI DIRIGENTI

- a) Il dirigente, di cui al Tit. IV, che accompagna la squadra:
- rappresenta a tutti gli effetti (anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le proprie mansioni) di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla Società avversaria, la squadra da lui accompagnata;
 - risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento degli atleti e dell'allenatore;
 - firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del Presidente della propria Società;
 - firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai rispettivi regolamenti della gara.
- b) Il dirigente che accompagna la squadra inoltre :
- deve presentarsi agli arbitri ed ufficiali di campo, prima dell'inizio della gara, esibendo la tessera per farsi registrare a referto;
 - prima della gara, e durante l'intervallo, può entrare sul campo di gioco per conferire con i propri giocatori;
 - durante lo svolgimento della gara deve restare al posto scelto (tavolo degli ufficiali di campo) senza disturbare l'operato degli arbitri o degli ufficiali di campo;
 - durante l'intervallo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;
 - in assenza degli ufficiali di campo o delle persone designate dalla Lega, il dirigente accompagnatore può assolvere alle funzioni di ufficiale di campo senza però figurare a referto come dirigente accompagnatore.
- c) In assenza di un dirigente della Società i suoi compiti e mansioni sono svolte dall'allenatore o, in assenza, dal capitano della squadra.

Art. 26) CAMPI DI GIOCO E RELATIVE ATTREZZATURE

- A) All'iscrizione ai campionati, trofei e coppe la Società deve comunicare alla competente Lega il campo di gioco di cui abbia la disponibilità sul proprio Comune o territori limitrofi.
- b) Il campo deve possedere l'agibilità rilasciata dai competenti organismi degli EE.LL.. Non è prevista alcuna forma di omologazione a cura diretta della Lega.
- c) Costituiscono parte integrante del campo di gioco le attrezzature obbligatorie previste dal R.T. di categoria, che debbono essere tempestivamente messe a disposizione degli aventi diritto.
- d) La Società è da ritenersi l'unica responsabile dell'efficienza del campo e delle attrezzature necessarie alla disputa della gara. Pertanto, deve disporre in tempo utile l'opportuno sopralluogo per il controllo dello stato di efficienza e comunicare tempestivamente (entro le 24 ore antecedenti la gara) all'Ente organizzatore ed alla Società avversaria l'indisponibilità oggettiva. In assenza di tali requisiti è di competenza della Lega accordare un rinvio o sanzionare la perdita della gara per 0 - 20, 1 punto di penalità e ammenda.
- e) Nel caso di mancato o irregolare funzionamento delle attrezzature, per qualsivoglia causa o motivo, prima dell'inizio della gara la Società ospitante deve provvedere a ripristinare le condizioni atte allo svolgimento della gara prima dell'ora di inizio utilizzando, eventualmente,

le attrezzature di riserva. In assenza, mancato o irregolare funzionamento delle stesse alla Società ospitante sarà applicata la sanzione disciplinare prevista (art. 88).

f) Se le condizioni di cui al punto e) si verificano a gara iniziata, le applicazioni delle sanzioni richiamate decorreranno soltanto dalla seconda volta.

g) L'arbitro (o, nel caso di doppio arbitraggio, il primo arbitro) è l'unico giudice insindacabile della irregolarità o dell'impraticabilità del campo, prima e durante la gara.

h) Non è ammessa alcuna forma di reclamo contro le decisioni del D.G. per quanto concerne l'irregolarità e l'impraticabilità del campo.

i) Qualora prima dell'orario di inizio di una gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi irregolarità del campo di gioco, non immediatamente eliminabili, non la farà disputare e la squadra ospitante verrà dichiarata perdente per 0 - 20 con conseguente applicazione di un punto di penalizzazione e relativa ammenda. Se l'accertamento avviene a gara iniziata la stessa viene annullata e ripetuta. Le sanzioni disciplinari saranno applicate a decorrere dalla seconda volta.

l) Nel caso in cui l'accesso all'impianto agli aventi diritto sia impedito per il mancato arrivo del personale addetto, la Società ospitante o prima nominata, può essere considerata, a tutti gli effetti, rinunciataria alla gara in base all'art. 50 comma e).

m) Qualora prima o durante la gara l'arbitro accerti le condizioni di impraticabilità del campo di gioco (nel caso in cui il regolare svolgimento della gara venga ad essere alterato o impedito da fattori atmosferici o da altri fattori esterni e comunque non imputabili alla Società ospitante) farà sospendere la gara, la quale sarà ritenuta non valida e ripetuta con data da concordare nei limiti temporali stabiliti tra le due Società o d'autorità dalla Lega in caso di mancato accordo.

L'impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature indispensabili per la disputa della gara.

n) La gara può essere annullata d'ufficio soltanto se disputata senza l'utilizzazione delle attrezzature indispensabili o delle corrispondenti attrezzature di riserva.

ART. 27) ORDINE PUBBLICO

a) Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli arbitri e degli ufficiali di campo, degli organi di Lega presenti, della squadra ospitata prima, durante e dopo la gara.

b) Le Società sono tenute a prendere accordi con gli organi di Pubblica Sicurezza affinché sia assicurato, ad ogni partita di campionato, trofeo, coppa o torneo ufficialmente indetto ed organizzato dalla Lega, l'intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico.

c) La Società ospitante ha, pertanto l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la presenza delle forze dell'ordine, ed in loro assenza, dovrà esibire la copia timbrata della richiesta inoltrata agli organi competenti. La mancata esibizione della copia della richiesta comporta automaticamente l'applicazione di una ammenda il cui importo è fissato sulle "Disposizioni organizzative annuali".

d) In mancanza della forza pubblica o della relativa documentazione la gara non verrà disputata e sarà data persa per 0 - 2 alla Società ospitante con relativa penalizzazione di un punto e ammenda.

e) Le Società sono comunque tenute a predisporre, nell'impianto, le più idonee misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità degli addetti alla gara, anche in assenza della forza pubblica.

f) La decisione di iniziare, proseguire o sospendere la gara per quanto concerne le condizioni di sicurezza è di esclusiva competenza degli arbitri.

ART. 28) INCIDENTI SUI CAMPI DI GIOCO

- a) Qualora nel corso di una partita si verificano fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il compimento di essa o comunque alterino l'eguaglianza competitiva delle squadre, alla Società che risulti responsabile può essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 20, punto di penalizzazione e relativa ammenda oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari.
- b) Tale responsabilità può essere accertata d'ufficio.
- c) L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter sospendere l'incontro ed a dover continuare la gara senza la possibilità di applicare i regolamenti, può ritenere terminata la stessa nel momento in cui gli incidenti hanno avuto luogo, facendone precisa menzione nel referto gara.
- d) Alla Società responsabile viene applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 20, punto di penalizzazione e relativa ammenda oltre le eventuali sanzioni disciplinari.
- e) L'eguaglianza competitiva può essere solo riferita a fatti estranei allo svolgimento dell'incontro e quindi non al comportamento dei giocatori in campo.
- f) Possono fare eccezione a tale principio gli articoli 39 e 47 del R.T. FIP.

ART. 29) INGRESSO AGLI IMPIANTI DI GIOCO

- a) L'ingresso del pubblico alle gare ufficiali è condizionato dalle norme di sicurezza di competenza degli Enti gestori degli impianti e non è in alcun modo condizionante dell'andamento delle manifestazioni indette dalla Lega.
- b) E' facoltà delle Società, qualora l'impianto di gara lo permetta, di porsi in regime di ingresso a pagamento per tutte le gare indette dalla Lega ad esclusione di manifestazioni riguardanti le categorie minibasket, under 13 ed under 15.
- c) Hanno diritto di libero ingresso alle manifestazioni a pagamento, di qualsiasi carattere, i membri del C.D.N., i rappresentanti qualificati della stampa, gli arbitri muniti di tessera UISP ed i membri del C.D. della Lega Regionale e Zonale di competenza territoriale.

ART. 30) ACCESSO AL CAMPO DI GIOCO

- a) Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti a referto, con annotazione negli appositi spazi, dei loro nominativi e dei numeri di tessere.
- b) La Società ospitante è invitata a mettere a disposizione degli arbitri un tesserato con lo specifico incarico di assistenza agli stessi. I compiti generali sono:
 - assistere in ogni momento gli arbitri da un'ora prima la gara, fino al loro abbandono dell'impianto.
 - segnalare all'arbitro la presenza in panchina di persone non iscritte a referto e controllare il rispetto del divieto d'accesso allo spogliatoio dell'arbitro.
 - adempiere alle richieste degli arbitri in merito al rispetto dell'ordine pubblico, alla disciplina delle squadre ed a quanto altro necessario ed utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.
- c) In mancanza di un tale tesserato, le mansioni sono svolte dal dirigente accompagnatore, allenatore o capitano della squadra ospitante in ordine di presenza.

ART. 31) PRELIEVO COATTIVO

- a) Le società sono tenute ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti delle somme dovute a qualsiasi titolo o causa.
- b) Tali termini, se non altrimenti specificato si intendono:
 - entro la data del termine iscrizione per tassa iscrizione e cauzione;
 - entro la prima giornata di andata per le tasse gara di andata;

- entro la prima giornata di ritorno per le tasse gara di ritorno;
 - entro la data della gara, in oggetto, per la tassa spostamento gara;
 - entro la prima giornata successiva alla pubblicazione nel C.U. per le ammende. Se tali ammende sono riferite all'ultima giornata della manifestazione devono essere saldate entro i 15 gg. successivi all'apparizione sul C.U..
- c) Trascorsi tali termini, gli organi competenti sanzioneranno automaticamente una ammenda pari al 10% dell'ammontare dovuto.
- d) Nel caso di mancato pagamento immediato (7 gg max) di cui al punto c) gli organi competenti possono ordinare il pagamento coattivo alla prima gara ufficiale successiva.
- e) Tale prelievo è compiuto a mezzo persone, della Lega, appositamente a ciò incaricate.
- f) Nel caso che il prelievo sia ordinato a mezzo degli arbitri della gara, questi prima debbono richiedere ed ottenere il pagamento del dovuto prima dell'inizio dell'incontro o l'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- g) Qualora una Società, nonostante la preventiva richiesta di pagamento, non si attenga a quanto sopra, l'arbitro non darà inizio alla gara e la Società inadempiente verrà considerata rinunciataria, quindi la gara sarà omologata con il risultato di 0 - 20 a suo svantaggio con penalizzazione di 1 punto in classifica e con la sanzione amministrativa della prima rinuncia.

ART. 32) COLORE DELLE MAGLIE

- a) Le squadre devono segnalare all'atto di iscrizione, sull'apposita scheda, il colore delle proprie maglie di gioco e richiedere autorizzazione, a mezzo C.U., per ogni successiva variazione.
- b) Le squadre sono tenute a cambiare le proprie maglie se confondibili con la divisa arbitrale.
- c) La squadra ospitante deve cambiare le proprie maglie se risultino confondibili con quella segnalata dalla Società avversaria.
- d) La Società ospitata è tenuta a segnalare tempestivamente alla Società ospitante le variazioni nel colore, precedentemente annunciato, delle proprie maglie, finché non sia pubblicato il C.U. che autorizza la variazione.
- e) In mancanza la Società ospitata è tenuta a cambiare le proprie maglie.
- f) Alla squadra in difetto, ove non provveda immediatamente alla sostituzione, e qualora l'arbitro ravvisi l'impossibilità di dirigere la gara, sarà applicata la punizione sportiva della perdita della partita per 0 - 20 penalizzazione di 1 punto e relativa ammenda.

ART. 33) DIVISA DA GIOCO

- a) In tutte le gare le Società sono tenute a fare indossare ai giocatori indumenti tali da non offendere la decenza.
- b) Intendasi quale divisa da gioco: maglia e pantaloncino.
- c) E' consentito alle Società apporre sulla divisa da gioco marchi di sponsor di congrue dimensioni, oltre al marchio tecnico dell'indumento stesso.
- d) L'utilizzazione di tali marchi è subordinata alla comunicazione degli organi di Lega, tramite C.U., e comporta le conseguenti assunzioni di responsabilità.

ART. 34) PALLONE DI GIOCO ED ESERCIZI DI RISCALDAMENTO

- a) Il C.D.N. non indica né consiglia alcun tipo o marchio di pallone per le proprie manifestazioni ad eccezione di quelle riservate a squadre partecipanti a campionati nazionali FIP per cui vale l'art. 93 R.E. FIP.
- b) La squadra ospitante deve mettere a disposizione dell'arbitro un pallone, in ottimo stato, per la gara.

- c) La squadra ospitante deve mettere a disposizione della Società ospitata un congruo numero di palloni per gli esercizi di riscaldamento (almeno due).
- d) Ove lo reputi necessario l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, può scegliere di utilizzare quale pallone per la gara uno di quelli usati dalle due Società per gli esercizi di riscaldamento.
- e) Nel caso che la squadra ospitante, a detta insindacabile dell'arbitro, non presenti almeno un pallone regolare per la gara la partita non potrà aver luogo e la Società ospitante verrà dichiarata perdente per 0 - 20 e penalizzata con 1 punto in classifica.
- f) La Società ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospitata il campo per gli esercizi di riscaldamento almeno 15' prima dell'orario d'inizio gara.
- g) L'arbitro è tenuto a controllare che i diritti della squadra ospitata per il tempo minimo destinato agli esercizi di riscaldamento e per la disponibilità dei palloni siano scrupolosamente rispettati.

ART. 35) DESIGNAZIONI ARBITRALI

- a) I campionati, trofei, coppe e tornei ufficiali debbono essere diretti da:
 - arbitri UISP o FIP regolarmente tesserati ed in attività di servizio;
- b) Le designazioni sono di competenza delle Leghe organizzatrici.

ART. 36) ASSENZA ED IMPEDIMENTI DI ARBITRI

- a) In caso di assenza, per qualsivoglia motivo, dell'arbitro designato, questi può essere sostituito da altra persona, di cui Art. 35 comma a), disponibile e presente sul campo, dietro esplicito accordo scritto e firmato dai dirigenti accompagnatori regolarmente iscritti a referto.
- b) In assenza di accompagnatori l'accordo deve essere sottoscritto dagli allenatori e, in loro assenza, dai capitani delle squadre.
- c) Nel caso che per infortunio, malore o altro motivo, un arbitro non possa continuare la direzione di una gara già iniziata, potrà essere sostituito secondo i precedenti commi a) - b).
- d) Non intervenendo l'accordo nei due casi sopra menzionati, la gara non potrà avere luogo o proseguire, in caso di arbitro singolo o avverrà con il solo arbitro designato e presente nel caso di doppio arbitraggio.
- e) Tutte le gare ufficiali, si intendono da disputarsi con arbitraggio singolo. Ogni Lega organizzatrice cercherà comunque, nei limiti del possibile, di coprire tutte le suddette gare con il doppio arbitraggio.

ART. 37) RITARDO ARRIVO ARBITRO

- (1) Nel caso di doppio arbitraggio, se uno dei due arbitri non fosse presente sul campo per l'ora fissata per l'inizio della gara, il collega e le squadre hanno l'obbligo di attendere per 15 minuti.
- (2) Trascorso detto tempo, la gara dovrà aver luogo con il solo arbitro presente; l'altro arbitro designato non potrà partecipare alla direzione dell'incontro a partita iniziata.
- (3) Nel caso di arbitraggio singolo, se l'arbitro designato non fosse presente sul campo all'ora fissata per l'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere per 15 minuti.
- (4) Trascorso detto tempo, senza che l'arbitro abbia annunciato il suo arrivo, le società possono procedere secondo quanto previsto nell'articolo 36.

ART. 38) MANCANZA O SMARRIMENTO REFERTO

- a) Il referto ufficiale di gara deve essere fornito, se non diversamente specificato, dalla Società ospitante.

- b) In caso di mancanza, può essere fornito dall'arbitro o sostituito ed improvvisato, sul posto, a mezzo di qualsiasi foglio ed in tale evenienza esso sarà riconosciuto valido ed ufficiale.
- c) In caso di smarrimento o di distruzione accidentale del referto la gara sarà omologata secondo il risultato finale precisato dall'arbitro. In caso di impossibilità di accertare l'esatto punteggio la gara verrà comunque omologata con il punteggio di 2 - 0 a favore della squadra risultata vincitrice.

ART. 39) INTERRUZIONE DELLA GARA PER DIFETTO DEL CRONOMETRO

Qualora nel corso di una gara accada, per incidenti di cronometraggio o altro, di non poter esattamente determinare il tempo trascorso ed i capitani delle squadre, a seguito di invito dell'arbitro non concordino, con dichiarazione scritta a referto, per la determinazione convenzionale del tempo presumibilmente trascorso, l'arbitro, sentiti gli ufficiali di campo, determinerà a suo insindacabile giudizio, detto tempo continuando quindi la gara.

ART. 40) COMMISSARI DI CAMPO

- a) La Lega può designare persone di propria fiducia, in veste di Commissari di Campo, per assistere a manifestazioni da lei indette, con l'incarico di riferire sul loro andamento in genere ed in particolare sul comportamento del pubblico, dei dirigenti, dei tesserati in genere prima, durante e dopo la gara, e su qualsiasi fatto o incidente che ritengono eventualmente sfuggito alla osservazione degli arbitri.
- b) I Commissari di Campo debbono, nel riferire i fatti, precisare ogni volta se trattasi di fatti che loro giudicano essere sfuggiti all'attenzione o all'osservazione degli arbitri.
- c) I Commissari di Campo, solo in casi di assoluta necessità, debbono assistere e tutelare gli arbitri ed invitare, se occorre, i dirigenti delle Società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.
- d) Salvo questi casi, essi debbono astenersi dal rilevare il mandato ricevuto.
- e) I Commissari di Campo sono designati solo in caso di necessità e possono essere inviati anche su esplicita richiesta di una Società. In tal caso le spese sono a totale carico della società richiedente.
- f) Il rapporto dei Commissari di Campo costituisce parte integrante del rapporto arbitrale.
- g) L'incarico di Commissario di Campo può essere cumulato con altre mansioni svolte in altri settori della Lega.

TITOLO II - CAMPIONATI, TROFEI, COPPE

ART. 41) - CAMPIONATI, TROFEI, COPPE

- a) Il C.D.N. stabilisce, tramite le "Disposizioni organizzative annuali", le modalità generali per la partecipazione alle finali nazionali dei campionati e trofei.
- b) Ciascuna Lega organizzatrice determina, nell'assemblea delle Società iscritte, la formula dello svolgimento e le competenze organizzative e disciplinari del proprio livello.
- c) Ciascuna Lega, visto il proprio tessuto societario, può suddividere, le squadre iscritte in due livelli (tramite aggettivazioni locali) con eventuali modalità di promozione e retrocessione, play-off. Resta inteso che il passaggio alla fase successiva è di spettanza delle squadre, in regola con le normative nazionali, prime classificate nel livello superiore tramite i criteri stabiliti nella riunione assembleare e ratificati dal C.U.

- d) Non esistono limitazioni nel numero di squadre partecipanti, eccezione fatta delle norme che regolano le rispettive categorie.
- e) Le iscrizioni devono essere tutte presentate alla rispettive Leghe competenti, per territorio, accompagnate da schede e tasse, come specificato dalle "Disposizioni organizzative annuali" nei tempi e modi fissati e pubblicati nei C.U. locali.
- f) La Lega competente ha la facoltà di riaprire i termini di iscrizione per i gironi nei quali si rende opportuno completare i quadri delle Società partecipanti.
- g) Ove una Società si iscriva con più squadre, è vietato agli atleti il passaggio da una squadra all'altra, per tutta la durata della fase organizzata dalla Lega stessa. E' possibile, limitatamente alle fasi successive, l'integrazione degli organici della squadra ammessa con atleti di una delle squadre non ammesse alle fasi successive. Ai fini dell'applicazione della presente regola è vincolante l'iscrizione sul referto di gara.

ART. 42) - GIRONI, CALENDARI ED ORARI

- a) Le Leghe organizzatrici stabiliscono, nelle rispettive riunioni assembleari, il calendario e l'orario delle gare che sono inappellabili e definitivi.
- b) Le date, per tutte le categorie (escluso MINIBASKET e le coppe e tornei), devono essere INFRASETTIMANALI, salvo cause di forza maggiore.
- c) Gli orari d'inizio gara, nelle categorie giovanili, non possono essere posti dopo le ore 19.00, salvo cause di forza maggiore.
- d) E' altresì facoltà della competente Lega disporre d'autorità le variazioni di data, orario o campo, in presenza di casi di forza maggiore.
- e) Lo sfruttamento commerciale del calendario di una manifestazione ufficiale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente Lega, sentito il parere della Segreteria Nazionale.

ART. 43) - SPOSTAMENTO GARA

- a) La richiesta, scritta, di spostamento, se presentata almeno 15 gg. prima della data fissata ed accompagnata dalla relativa tassa, è concessa a discrezione della Lega secondo ovvii motivi organizzativi.
- b) Dopo tali termini, ed entro e non oltre le 36 ore antecedenti la data fissata, è facoltà della competente Lega concedere, in casi di comprovata necessità ed eccezionalità, l'autorizzazione allo spostamento della data, dell'orario o del campo.
- c) Nelle 36 ore antecedenti la gara, qualsiasi richiesta, se non motivata da eventi naturali, non sarà presa in considerazione. Se la Società non sarà regolarmente presente in campo verrà considerata, ovviamente, rinunciataria con conseguente punizione sportiva della perdita della gara per 0-20, penalizzazione di un punto in classifica e relativa ammenda.
- d) Nel caso di impossibilità da parte della Lega di preavvisare l'arbitro dello spostamento, alla Società richiedente sarà, inoltre, imputato l'intero ammontare della diaria arbitrale.
- e) La Società richiedente deve, altresì, comunicare, quanto prima, la data del recupero. In ogni caso la Lega può stabilire, tramite pubblicazione nel C.U., il termine ultimo per i recuperi. Le gare non disputate, entro tali date, saranno considerate, a tutti gli effetti, rinunce per la Società richiedente.

ART. 44) - PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI E GARE

- a) E' fatto divieto ad un giocatore di disputare nella stessa giornata solare più di una partita ufficiale.
- b) Ai fini del suddetto divieto è sufficiente la sola iscrizione nel referto di gara e non è necessario che il giocatore vi prenda effettivamente parte per incorrere nell'infrazione di posizione irregolare e nelle conseguenti sanzioni.

c) Il presente articolo non è applicabile nel caso di manifestazioni, ufficialmente organizzate, in cui sia prevista la disputa di due gare. E' fatto tuttavia esplicito invito a ricorrere a simili formule solo in caso di forza maggiore.

ART. 45) - SOCIETA' CAMPIONI

a) Le Società che vincono le finali nazionali dei campionati sono proclamate dal C.D.N. Campioni d'Italia.

b) Dette Società, se partecipanti nella stagione successiva, all'attività promossa dalla Lega hanno il diritto di fregiarsi del titolo e di apporre sulle maglie gli scudetti della Lega Nazionale Pallacanestro UISP.

c) Tali Società, se partecipanti nella stagione successiva all'attività promossa dalla Lega, hanno il diritto-dovere di rappresentare la Lega nelle manifestazioni nazionali ed internazionali alle quali la Lega stessa è partecipante. Eventuali norme di partecipazione saranno direttamente trattate tra Società e Lega Nazionale.

ART. 46) - CLASSIFICA

a) La classifica nelle manifestazioni ufficiali, tornei e categoria U 10 esclusi, è stabilita per punti e sono attribuiti 2 punti per ogni partita vinta.

b) Le partite dichiarate nulle, perché rinviate e non disputate nei termini fissati, vengono omologate con il punteggio di 0-0 e la penalizzazione di 1 punto in classifica ad entrambe le squadre e relativa ammenda.

c) Le partite omologate, per qualsivoglia motivo, con il punteggio di 0-20 può comportare l'applicazione della penalizzazione di 1 punto in classifica e relativa ammenda, il cui importo è riportato nelle "Disposizioni organizzative annuali".

ART. 47) - PARITA' IN CLASSIFICA

Ove in classifica due o più squadre terminino a parità di punteggio, per l'attribuzione dei posti nella classifica, si terrà conto degli incontri diretti fra le squadre stesse e, ove ciò non risulti sufficiente, della differenza canestri risultante da detti incontri.

Qualora risultasse una nuova parità si terrà conto :

- della differenza canestri globale; con esclusione delle partite assegnate a tavolino (20-0) o non disputate;

- del numero dei falli personali e tecnici, dando la precedenza alla squadra che ne avrà commessi di meno negli incontri tra le squadre in parità.

ART. 48) - NORME PER LE QUALIFICAZIONI

a) Le norme per le qualificazioni alle finali nazionali di campionati e trofei saranno rese note tramite le "Disposizioni organizzative annuali".

b) Le norme di qualificazione nelle fasi antecedenti di cui al comma a) sono di competenza delle competenti Leghe e devono essere ratificate tramite i rispettivi C.U. e sono definitive e inappellabili.

c) Ove le qualificazioni non siano ad eliminazione diretta, ma tramite classifiche, qualora si presentino casi di parità in classifica tra le due o più squadre, troverà applicazione l'art. 47.

ART. 49) - CAUZIONE

a) Le Società che si iscrivono ad una manifestazione ufficiale hanno il preciso impegno di portarla a termine. A garanzia di questo impegno, la Lega richiede alla Società, con l'iscrizione alla manifestazione ufficiale, il versamento di un unico deposito cauzionale, la cui entità è fissata nelle "Disposizioni Organizzative Annuali".

- b) Nel caso in cui la stessa Società iscriva più di una squadra alla stessa manifestazione è tenuta al versamento di un unico deposito cauzionale.
- c) Nel caso in cui la stessa Società si iscriva a più manifestazioni è tenuta all'osservanza di cui ai precedenti commi a) e b) del presente articolo.
- d) Il o i depositi cauzionali saranno resi (defalcati delle eventuali somme ancora in sospeso) terminata ciascuna manifestazione, dopo la pubblicazione del C.U. riportante l'omologazione dei provvedimenti disciplinari finali.

ART. 50 - RINUNCIA GARA

- a) Nel caso in cui una Società rinunci, non si presenti in campo o comunque non inizi la gara, non è tenuta a nessuna forma di rimborso nei confronti della Società avversaria.
- b) La Società che rinunci preventivamente alla disputa della gara ufficiale è soggetta alla punizione sportiva della perdita della gara per 0-20, ed alla possibile penalizzazione di 1 punto in classifica e all'applicazione della relativa ammenda stabilita nelle "Disposizioni organizzative annuali".
- c) La Società che rinunci preventivamente, nelle 36 ore antecedenti la gara, ove la Lega non sia stata in grado di rintracciare gli arbitri designati, oltre all'applicazione del comma b) del presente articolo, è soggetta al pagamento dell'intera diaria arbitrale corrisposta dalla Lega agli arbitri designati, mentre tale gara non verrà considerata ai fini del conteggio delle tasse gara per entrambe le Società.
- d) La Società che non si presenti in campo o comunque non inizi la gara è punita ai sensi del comma b) del presente articolo.
- e) La Società ospitante o prima nominata che non renda disponibile l'impianto di gara per il mancato arrivo del personale addetto, viene considerata rinunciataria a tutti gli effetti e punita ai sensi del comma c) del presente articolo, essendo l'unica responsabile dell'impianto, anche se di altrui proprietà.
- f) La Società che richieda uno spostamento e che non disputi il recupero, a qualsiasi titolo, entro i termini ultimi fissati dalla Lega organizzatrice e pubblicati nel C.U. sarà, a tutti gli effetti, considerata rinunciataria alla gara.
- g) La Società che rinunci preventivamente e non alla disputa della gara ufficiale, durante la fase regionale e/o interregionale o comunque fasi successiva al Campionato Provinciale o interprovinciale, è soggetta alla punizione sportiva della perdita della gara per 0-20, ed alla esclusione dalla fase a cui partecipa oltre all'applicazione della relativa ammenda stabilita nelle "Disposizioni organizzative annuali" e si procede secondo quanto stabilito dall'articolo 51 comma "d".

ART. 51) - RITIRO DAL CAMPIONATO O DA ALTRA MANIFESTAZIONE UFFICIALE

In caso di ritiro da un campionato o da altra manifestazione ufficiale saranno presi i seguenti provvedimenti:

- a) prima del termine delle iscrizioni :
 - perdita della tassa di iscrizione
- b) dopo la chiusura dell'iscrizione :
 - perdita della tassa di iscrizione;
 - perdita del deposito cauzionale
- c) dopo la pubblicazione del calendario, ma prima dell'inizio effettivo :
 - perdita della tassa di iscrizione;
 - perdita del deposito cauzionale;
- d) a campionato in corso nel girone d'andata:
 - perdita della tassa di iscrizione;
 - perdita del deposito cauzionale;

- ammenda pari a tre volte quella stabilita per la prima rinuncia;
 - perdita di tutte le gare disputate, anche se già omologate nel C.U., con il punteggio di 0-20 per le gare vinte, e, in caso di sconfitta, con il punteggio acquisito sul campo.
- e) a campionato in corso nel girone di ritorno:
- perdita della tassa di iscrizione;
 - perdita del deposito cauzionale;
 - ammenda pari a tre volte quella stabilita per la prima rinuncia;
 - omologazione di tutte le gare disputate nel girone d'andata con il punteggio acquisito sul campo;
 - perdita di tutte le gare disputate nel girone di ritorno, anche se già omologate nel C.U., con il punteggio di 0-20 per le gare vinte, e, in caso di sconfitta, con il punteggio acquisito sul campo.

ART. 52) - RINUNCIA AL CAMPIONATO O AD ALTRA MANIFESTAZIONE UFFICIALE

- a) Una Società nel corso di un campionato, trofeo o coppa, non può dichiarare più di una rinuncia. Alla seconda rinuncia è considerata ritirata dal campionato, trofeo o coppa con le conseguenze di cui al comma d) art. 51.
- b) La rinuncia anche ad una sola gara nelle fasi di campionato, trofeo o coppa a concentramento, negli incontri e nei concentramenti di qualificazione, è considerata ritiro definitivo dal campionato, trofeo o coppa con l'annullamento di tutte le partite precedentemente disputate in quella fase e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma d) art. 51.
- c) Nelle fasi di campionato, trofeo o coppa disputata ad eliminazione (quali play-off, ecc.), nei casi di mancata presentazione in campo, rinuncia a disputare una gara, ritiro nel corso della stessa, sanzione di 0-20, ecc., la Società avversaria passa automaticamente al turno successivo, se previsto o è dichiarata vincitrice della fase, se la mancata effettuazione si verifica per una delle gare del turno finale. A tutti i fini regolamentari e disciplinari, tale rinuncia costituisce ritiro dal campionato, trofeo o coppa.

ART. 53) - RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE NEI CAMPIONATI, MANIFESTAZIONI UFFICIALI A PIU' FASI ED ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

- a) La rinuncia a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, trofeo o coppa, anche se a carattere misto, è considerata a tutti gli effetti come ritiro dal campionato, trofeo o coppa e, oltre alle altre conseguenze regolamentari, disciplinari e finanziarie previste dalle vigenti disposizioni, comporta :
- la revoca dell'eventuale titolo regionale o zonale;
 - lo scioglimento dei giocatori dal vincolo di tesseramento UISP;
 - l'applicazione dell'ammenda prevista dalle "Disposizioni organizzative annuali".
- b) Il diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi si trasmette alla Società che possa usufruire del diritto stesso (senza che per essa possa trovare applicazione il presente articolo), classificatasi in ordine immediatamente successivo di classifica, sempre che sia possibile la sua sostituzione. Tale sostituzione è sancita a discrezione ed insindacabile giudizio della Lega Competente.
- c) Esclusione dal campionato:
- (1) L'esclusione dal campionato consiste nel divieto di prendere parte al campionato od al torneo cui la squadra di una società si sia iscritta, stia partecipando od abbia diritto a partecipare.
 - (2) L'esclusione è parificata, ad ogni effetto, al ritiro ed alla rinuncia e rientra nelle prescrizioni ed ipotesi di cui al presente articolo applicabili per quanto di ragione.

- (3) La società esclusa dal campionato può iscriversi, nel successivo anno sportivo, al campionato immediatamente inferiore.

ART. 54) - MANCATA O RITARDATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

- a) Trascorsi 15 minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara senza che una delle due squadre si sia presentata in campo, l'arbitro dovrà sbarrare il referto ufficiale della gara e la Società in difetto verrà dichiarata rinunciataria e punita ai sensi del comma c) art. 50.
- b) Se entro il termine di attesa la squadra rinunciataria, e solo quando provenga da fuori Comune, preannuncia in qualche maniera il ritardo e questo sia dovuto a causa di forza maggiore (anche incidenti documentabili tramite gli organismi pubblici preposti) l'arbitro concederà di protrarre opportunamente il tempo di attesa.
- c) La causa di forza maggiore non può essere riconosciuta qualora la squadra si sia servita dell'ultimo mezzo utile di linea a disposizione.
- d) Il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere richiesto da parte della Società interessata mediante invio di telegramma o a mezzo Fax, alla Lega competente per l'omologazione della gara entro le 12 ore successive a quella fissata come orario di inizio.
- e) La motivazione e la tassa devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A/R entro le ore 24 del giorno successivo alla data nella quale la gara si doveva svolgere.
- f) La Lega competente decide sull'istanza nel più breve tempo possibile dando comunicazione telegrafica del provvedimento adottato alle Società interessate.
- g) Avverso tale provvedimento, la Società interessata può proporre reclamo secondo le modalità di cui all'art. 125.
- h) La frode nell'attestazione delle cause di forza maggiore di cui ai commi b) e c) del presente articolo comporta, oltre ai provvedimenti di cui al comma c) art. 50:
- Automatica inibizione da qualsiasi attività UISP per anni DUE del Presidente e Dirigente Responsabile, conseguente deferimento alla FIP ai sensi della convenzione UISP-FIP;
 - Radiazione della squadra dal campionato, trofeo o coppa con i provvedimenti conseguenti al ritiro dalla manifestazione.
- i) Ove ambedue le squadre non si presentino regolarmente in campo verranno considerate entrambe rinunciatarie; la gara verrà omologata con il risultato di 0-0, con la rispettiva penalizzazione di 1 punto in classifica e la relativa ammenda.
- l) Le Società interessate, se a causa di forza maggiore si sono trovate nelle condizioni di cui sopra, possono seguire la procedura di cui ai commi c), d), e), f), g), h).
- m) Se all'ora fissata per l'inizio della gara le squadre sono presenti in campo con un minimo di 5 giocatori, esse sono obbligate ad iniziare subito la gara. Possono partecipare alla gara gli atleti regolarmente iscritti a referto e possono partecipare alla stessa dopo il rituale riconoscimento, che può avvenire alla loro entrata sul terreno di gioco.
- n) Per i servizi pubblici di linea si intendono le linee aeree, di navigazione, automobilistiche e ferroviarie. Condizione essenziale è che siano servizi pubblici secondo orari fissi e di pubblico dominio. Sono quindi esclusi i servizi privati per i voli aerei ed i noleggi di auto o pullman automobilistici se non in precedenza segnalati prima dell'inizio dei campionati o trofei.

ART. 55) EFFETTI DEL RITIRO IN GARA - INFERIORITA' NUMERICA

- a) Se una squadra rinuncia, per qualsiasi motivo, a continuare una gara iniziata, essa verrà considerata rinunciataria. Se al momento del ritiro la squadra rinunciataria si trovava in svantaggio, la gara viene omologata con il risultato acquisito, mentre se si trovava in vantaggio la gara viene omologata con il risultato di 0 - 20 a suo svantaggio; in entrambi i casi è penalizzata di un punto in classifica.
- b) Essa però non è tenuta al pagamento di alcuna ammenda.

c) Se tale tipo di rinuncia avviene nel corso delle finali Nazionali di campionato, trofeo o coppa il Presidente ed il Dirigente Responsabile sono deferiti al C.D.N. il quale potrà sanzionare i provvedimenti disciplinari, a carico della Società e dei suoi legali rappresentanti, ritenuti più idonei.

d) Inferiorità numerica:

(1) La squadra che, nel corso della disputa della gara, per falli o altri eventi non voluti, venga a trovarsi con la disponibilità sul campo di gioco di meno di due giocatori, viene dichiarata perdente per inferiorità numerica.

(2) La gara viene omologata con il risultato di 0 - 2 a suo sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, senza alcuna penalizzazione di punti in classifica.

ART. 56) CUMULO DEI RITIRI

La rinuncia alla gare di cui agli Art. 54 e 55 ha valore di 1 o 2 rinunce agli effetti della prosecuzione del campionato, trofeo o coppa come disciplinato dall'Art. 52.

ART. 57) INDENNIZZI A SOCIETA'

Non è prevista alcuna forma di indennizzo a favore delle Società da parte della Società avversaria o della Lega per rinvio o ripetizione di una gara a causa di:

- irregolarità nelle attrezzature del campo di gioco;
- impraticabilità del campo di gioco;
- mancato arrivo di una squadra;
- assenza arbitro designato e conseguente mancato accordo tra le Società.

ART. 58) RIPETIZIONE DI GARA ANNULLATA

a) Qualora sussistano le condizioni l'organizzazione della gara annullata è di competenza della Società ospitante.

b) Nel caso in cui la gara annullata era stata organizzata con ingresso a pagamento vale l'Art. 132 del R.E. FIP dell'ottobre 2006.

c) Nel caso in cui la gara si svolga con ingresso gratuito, nessun indennizzo è dovuto a nessuno da nessuno.

d) Le spese arbitrali di gare annullate per cause "naturali" (non imputabili a comportamenti, etc..., da attribuirsi in alcun modo ad una delle due squadre) saranno di competenza dell'Ente organizzatore.

ART. 59) INCONTRI SU CAMPO NEUTRO

a) Per la disputa di gare su campo neutro la Lega a cui compete l'organizzazione delibera di volta in volta circa la sede, data, l'orario e le modalità di svolgimento con particolare riguardo all'organizzazione della gara ed all'onere delle spese.

b) Tali delibere sono definitive ed inappellabili.

TITOLO III - TORNEI

ART. 60) ORGANIZZAZIONE

a) I tornei possono essere indetti ed organizzati da tutte le varie strutture della Lega.

b) Nel caso che siano indetti da Società affiliate all'UISP l'autorizzazione è condizionata dall'approvazione della competente Lega, che può disporre di partecipare d'autorità con un proprio delegato nel Comitato Organizzatore.

c) Per i tornei riservati a squadre partecipanti a Campionati FIP di divisione nazionale è necessaria anche la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e sono pertanto valide tutte le procedure contenute negli Art. 134-...-146 del R.E. FIP dell'ottobre 2006.

Per le categorie previste dal presente regolamento fare riferimento all'Art. 6.

ART. 61) AUTORIZZAZIONI

a) Per tornei a livello nazionale ed internazionale la richiesta dovrà essere diretta alla Segreteria Nazionale.

b) Per i tornei di carattere regionale la richiesta dovrà essere diretta alla Lega Regionale nella cui giurisdizione si svolge la manifestazione.

c) Per i tornei a livello zonale la richiesta dovrà essere diretta alla competente Lega territoriale.

ART. 62) MODALITA' PROCEDURALI

a) L'autorizzazione di cui all'Art. 61 deve essere richiesta con il seguente anticipo:

- 30 gg per i tornei nazionali ed internazionali

- 15 gg per i tornei regionali e territoriali

b) Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da copia del Regolamento della manifestazione e lettera in carta intestata in cui siano specificati:

- località, campi gara, data, orari

- nominativo del responsabile (deve essere tassativamente una persona in regola con le norme di tesseramento UISP).

c) Alla competente Lega è riservata ampia facoltà di richiedere le opportune variazioni all'organizzazione e, in caso di mancata accettazione delle stesse, di non autorizzare il torneo.

d) Tutte le spese e relativi rimborsi sono a carico dell'Organizzazione che provvederà a liquidarle in base ai massimali previsti dalle "Disposizioni organizzative annuali".

ART. 63) COMMISSIONE ESECUTIVA, COMMISSARI

a) I tornei internazionali e nazionali devono essere diretti da una Commissione Esecutiva formata da un Presidente e due membri di cui uno funge da segretario.

b) La nomina del Presidente della Commissione Esecutiva è di spettanza della Segreteria Nazionale.

c) I tornei regionali e zonalì devono essere diretti da un Commissario la cui scelta è concordata tra la competente Lega e la Società organizzatrice.

d) Per gli effetti del torneo e per la durata dello stesso, la Commissione Esecutiva o il Commissario rappresentano a tutti gli effetti la Lega.

e) Alla Commissione Esecutiva o al Commissario sono attribuiti i seguenti compiti:

- effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti secondo lo schema esposto nel Regolamento;

- designare gli arbitri e gli eventuali ufficiali di campo;

- effettuare, prima dell'inizio delle gare, il controllo delle posizioni dei giocatori, compresa la verifica dei tesseramenti e la disponibilità effettiva del relativo nullaosta;

- omologare le gare e comminare sanzioni disciplinari nei limiti e per gli effetti del torneo.

Nel caso di gravi episodi i provvedimenti saranno presi di concerto con il G.U. competente per territorio e livello ed avranno validità a tutti gli effetti della convenzione UISP-FIP. In tal caso i provvedimenti saranno impugnabili secondo le norme usuali;

- redigere la classifica finale, che, in caso di parità nel punteggio, è compilata a norma dell'Art. 47., ove non previsto diversamente dal Regolamento del torneo.

ART. 64) RATIFICA DEL TORNEO

- a) Al termine del torneo la C.E. o il Commissario debbono inoltrare all'organo che ha concesso l'autorizzazione una dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione allegando tutta la documentazione (C.U.; verbali di omologazione e delle delibere, referti gara).
- b) La ratifica ufficiale del torneo è di competenza della Lega che lo ha autorizzato, che vi provvede sulla base della documentazione ricevuta.

ART. 65) ORARIO DELLE GARE, RINUNCIA O RITIRO

- a) Non sono applicabili nei tornei alcune delle disposizioni di cui agli art. precedenti in materia di orario, spostamento o ritardo. Pertanto non è ammessa alcuna tolleranza sull'orario di inizio delle gare.
- b) La rinuncia o il ritiro da una gara comportano l'automatica esclusione dal torneo, con le ammende e le penalità previste dal Regolamento del torneo (nel caso di non espressa evidenziazione valgono le norme di cui riferito negli articoli del presente R.E.).

ART. 66) RECLAMI E GIURIA D'APPELLO

- a) I reclami relativi a gare di tornei devono essere proposti sul campo alla C.E. o al Commissario.
- b) Non sono ammessi reclami basati su errori tecnici, irregolarità ed impraticabilità del campo di gioco.
- c) All'inizio di ogni torneo internazionale o nazionale verrà costituita una Giuria d'appello, costituita dai rappresentanti delle Società impegnate, fino ad un massimo di 5 componenti effettivi e 2 supplenti designati dalle stesse Società.
- d) Il compito della Giuria d'appello è di giudicare inappellabilmente ogni ricorso contro la decisione della C.E.
- e) Non possono far parte della Giuria d'appello quei componenti anche dirigenti di Società interessate al ricorso in discussione, che verranno pertanto sostituiti dai membri supplenti. In caso di mancato accordo, la Giuria d'appello è presieduta dal componente più anziano di età.

ART. 67) INOSSERVANZA DISPOSIZIONI

La violazione, da parte di Società o tesserati, delle norme e disposizioni di cui al presente Titolo comporta, anche d'ufficio, l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Leghe.

PARTE TERZA

DISCIPLINA

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 68) NORME DI COMPORTAMENTO

- a) Le Società affiliate ed i tesserati (atleti, allenatori, dirigenti, arbitri ed ufficiali di campo) sono tenuti ad osservare lo Statuto dell'Unione ed i Regolamenti della Lega, i provvedimenti e le decisioni degli organi periferici e centrali della Lega in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

- b) Per le definizioni di "Società" e "tesserati" si fa espresso riferimento ai Titoli I, II, III, e IV Parte Prima.
- c) A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito della lega, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie di informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli organi di giustizia della Lega.
- d) E', altresì, dovere di tutte le Società, dei dirigenti dei tesserati in genere di adoperarsi in ogni caso o circostanza onde contribuire alla più corretta concezione dello sport, secondo i concetti educativi perseguiti dall'Unione.

ART. 69) RESPONSABILITA' OGGETTIVA

- a) I soggetti di cui all'articolo precedente sono passibili delle sanzioni previste dallo Statuto, dal presente Regolamento ed in ogni altra disposizione di Lega.
- b) Essi rispondono a titolo di dolo, colpa o per responsabilità oggettiva.
- c) Le Società sono responsabili del comportamento antiregolamentare dei propri tesserati, soci e sostenitori, per i quali rispondono, per le infrazioni previste, a titolo di responsabilità oggettiva.
- d) L'ignoranza dei regolamenti e delle altre norme emanate dagli organi di Lega non può essere invocata a nessun effetto.
- e) I C.U. si presumono noti in data della loro pubblicazione ed affissione all'Albo della competente Lega.

ART. 70) MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- a) L'applicazione delle sanzioni è proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione spettante.
- b) Non si dà, pertanto luogo all'applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidività, per tutte le infrazioni punibili nell'ordine, con:
- ammonizione;
 - deplorazione;
 - squalifica di tesserato fino ad una giornata;
 - perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo.
- c) Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, la Lega competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza o equivalenza ed all'applicazione della recidività.
- d) Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell'ordine:
- squalifica di tesserato superiore ad una giornata;
 - perdita del diritto di disputare più di una gara sul proprio campo;
 - esclusione dal campionato, trofeo, coppa o torneo;
 - penalizzazione di punti in classifica;
 - inibizione temporanea o definitiva;
 - radiazione.

ART. 71) RECIDIVITA' E MODALITA' DI APPLICAZIONE

- a) Alla Società o al tesserato che, nel corso dello stesso anno sportivo, dopo avere riportato una sanzione disciplinare (qualunque ne sia la gravità) commetta altra infrazione punibile con una sanzione della stessa specie, se applica la recidiva.

- b) La recidiva consiste nell'aumento della sanzione base (e per l'ammenda il raddoppio).
- c) La recidiva esaurisce normalmente il suo specifico effetto alla fine di ogni anno sportivo.

ART. 72) CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI

a) Costituiscono circostanti attenuanti:

- la reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario, non in azione di gioco;
- la provocazione subita;
- la correttezza dei comportamenti tenuti negli anni sportivi precedenti.

b) Costituiscono circostanze aggravanti:

- la gravità delle conseguenze derivanti dall'atto commesso o omesso;
- l'averne la propria azione o omissione causato turbativa dell'ordine pubblico.

ART. 73) MOTIVAZIONI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nella scelta e nella determinazione dell'entità della punizione disciplinare gli organi di lega giudicanti devono indicare, nei Provvedimenti Disciplinari dei rispettivi C.U.:

- in quale ipotesi, tra quelle previste dalla Parte Terza - Disciplina, rientri il fatto oggetto del giudizio;
- le norme regolamentari applicate, nel caso in cui l'infrazione disciplinare non sia espressamente prevista nella parte Terza
- Disciplina

TITOLO II - SANZIONI

ART. 74) AMMONIZIONE

- a) L'ammonezione consiste in un rimprovero ufficiale ad un tesserato o ad una Società.
- b) L'ammonezione sanzionabile ad un tesserato iscritto a referto deriva dai rilievi comportamentali annotati dall'arbitro nel referto trasmesso al Giudice Unico competente.

ART. 75) DEPLORAZIONE

- a) La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta ad un tesserato o ad una Società.
- b) La deplorazione costituisce sanzione superiore all'ammonezione.
- c) La deplorazione sanzionabile ad un tesserato iscritto a referto deriva dai rilievi comportamentali annotati dall'arbitro nel referto trasmesso al G.U. competente.
- d) Qualsiasi siano le motivazioni dopo la prima ammonizione, per la recidiva, scatta automatica la deplorazione.

ART. 76) SQUALIFICA

- a) La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività per un determinato numero di giornate dello stesso campionato, trofeo, coppa o torneo o per un determinato periodo di tempo (indeterminato in caso di gravi episodi).
- b) La squalifica si applica automaticamente al terzo caso punibile con l'ammonezione o al secondo caso punibile con la deplorazione qualsiasi siano le motivazioni (casi di recidiva).
- c) Comminata la squalifica, all'ulteriore ripetersi di infrazioni con qualsivoglia motivazione punibili con ammonizione o deplorazione, si dà luogo al provvedimento spettante avendo di fatto l'irrogazione della squalifica fatto esaurire gli effetti della recidiva.
- d) E' ammessa la possibilità di commutare la squalifica di UNA giornata di gara, in presenza di un NON recidivo, in ammenda.

- e) Per un tesserato espulso, da una gara, NON è automatica la trasformazione del provvedimento in squalifica. Spetterà all'Organo di giustizia competente valutare le circostanze e comminare la sanzione relativa in base ai criteri dettati dal presente R.E..
- f) E' data facoltà alle singole Leghe territoriali di provvedere all'eventuale automatismo della squalifica a seguito di un'espulsione. Detta facoltà se prevista, deve essere riportata sul C.U. d'inizio attività.

ART. 77) PERDITA DEL DIRITTO DI DISPUTARE GARE SUL PROPRIO CAMPO

- a) La perdita del diritto di disputare gare sul proprio campo consiste nell'obbligo di giocare su di un campo neutro, fissato dalla competente Lega, una o più partite dello stesso campionato, trofeo o coppa, che secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo.
- b) Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a totale carico della Società punita.
- c) E' facoltà della competente Lega comminare, quale sanzione equivalente, la disputa dello stesso numero di gare a porte chiuse.

Nelle gare che saranno disputate a porte chiuse entrano:

- Tutte le persone iscritte a referto;
- I Presidenti delle due Società;
- Gli organi di informazione accreditati e muniti di tessera professionale;
- L'eventuale Commissario Speciale;
- I Dirigenti della Lega centrale o periferici;

Il controllo delle persone fisiche è esercitato da un Commissario di Campo designato dalla competente Lega ed è a carico della Società colpita dal provvedimento disciplinare.

ART. 78) ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO, TROFEO, COPPA O TORNEO

- a) L'esclusione dal campionato, trofeo, coppa o torneo consiste nel divieto di prendere parte al campionato, trofeo, coppa o torneo a cui la squadra di una Società sia iscritta o stia partecipando.
- b) L' esclusione è parificata, ad ogni effetto, al ritiro ed alla rinuncia e rientra nelle prescrizioni ed ipotesi di cui agli articoli 50,....56, applicabili per quanto di ragione.
- c) La Società esclusa dal campionato, trofeo, coppa o torneo può, nella seguente stagione sportiva, iscriversi nuovamente al suddetto campionato, trofeo, coppa o torneo.

ART. 79) PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA

- a) La penalizzazione di punti in classifica consiste nella detrazione di uno o più punti dalla classifica finale della fase di campionato, trofeo o coppa nel corso della quale si è verificata l'infrazione.
- b) Ove comminata dopo la promulgazione della classifica finale del campionato, trofeo o coppa, la penalizzazione opera nell'anno sportivo successivo, secondo quanto fissato dal competente organo di giustizia.

ART. 80) INIBIZIONE A SVOLGERE DELL'ATTIVITA'

- a) L'inibizione consiste nel divieto, temporaneo o indeterminato, rivolto ai dirigenti di Società e tesserati in genere di svolgere qualsiasi attività o di ricoprire qualsiasi incarico sia a livello di Lega che nell'ambito di una Società affiliata per il tempo a cui è sottoposto. Si ricorda che ai sensi della Convenzione UISP-FIP un provvedimento superiore all'anno se comunicato nelle forme dovute ha validità anche presso l'altro Ente. Per il riconoscimento formale di dette sanzioni, occorre trasmettere tutti i relativi atti alla Segreteria Nazionale della F.I.P., che ne curerà l'inoltro presso la competente Commissione Giudicante Nazionale.

b) Nei confronti dei non tesserati, l'inibizione consiste nel divieto al successivo tesseramento, designazione, nomina o elezione, a tempo determinato o in via definitiva.

ART. 81) RADIAZIONE

a) La radiazione consiste nella cancellazione dall'elenco delle Società affiliate o dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività di Lega o sociale nell'ambito della Lega stessa.

b) Il provvedimento ai sensi della Convenzione UISP-FIP se comunicato nelle forme dovute ha validità anche presso l'altro Ente. Per il riconoscimento formale di dette sanzioni, occorre trasmettere tutti i relativi atti alla Segreteria Nazionale della F.I.P., che ne curerà l'inoltro presso la competente Commissione Giudicante Nazionale.

ART. 82) LE AMMENDE

a) L'ammenda non costituisce il primo livello di sanzione, ma può essere comminata congiuntamente ad altre sanzioni, per renderle più efficaci.

b) L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una Società di versare alla competente Lega la somma determinata dall'Organo di giustizia secondo le specifiche previste per le varie infrazioni disciplinari.

c) L'entità dell'ammenda è fissata, annualmente, nelle tabelle dalle "Disposizioni organizzative annuali". In tali tabelle sono riportati i valori minimi e massimi, riguardo ciascuna ipotesi di applicabilità, spettando al G.U., inappellabilmente, lo stabilire l'esatto ammontare per il relativo provvedimento.

d) Il provvedimento dell'ammenda è cumulabile fino al raggiungimento del massimale di ammenda previsto per quel campionato.

TITOLO III - INFRAZIONI

ART. 83) INFRAZIONI COMMESSE DAL PUBBLICO

a) Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle Società, le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare interne che esterne, come da elenco che segue:

1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza. Sanzione: Ammonizione con ammenda minima 1% del massimale ammende.

2) Uso di stendardi sorretti da aste, per l'obiettiva fonte di pericolo che rappresentano, Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 2% del massimale ammende.

3) Uso di strumenti sonori che, per l'intensa rumorosità, turbano il regolare svolgimento della gara, Sanzione:

- Ammonizione alla prima infrazione;

- Deplorazione alla seconda infrazione;

- Perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo alla terza infrazione ed ad ogni infrazione successiva.

4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati:

- sporadiche : Sanzione: Ammenda minima 2% del massimale ammende.

- frequenti : Sanzione: Ammonizione con ammenda minima 3% del massimale ammende.

5) Minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati:

- Se isolate e sporadiche: Sanzione : Ammenda minima 2% del massimale ammende;

- Se isolate e frequenti : Sanzione : Ammonizione con ammenda minima 3% del massimale ammende;

- Se collettive e sporadiche: Sanzione: Ammonizione con ammenda minima 3% del massimale ammende;
 - Se collettive e frequenti: Sanzione : Deplorazione con ammenda minima 8% del massimale ammende.
- 6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo, tesserati, senza colpire:
- isolato e sporadico: Sanzione: Ammenda minima 2% del massimale ammende;
 - isolato e frequente: Sanzione: Ammonizione con ammenda minima 4% del massimale ammende;
 - collettivo e sporadico : Sanzione: Ammonizione con ammenda minima 6% del massimale ammende;
 - collettivo e frequente: Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 8% del massimale ammende.
- .
- 7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo, tesserati, colpendo:
- isolato e sporadico: Sanzione: Ammonizione con ammenda minima 2% del massimale ammende;
 - isolato e frequente: Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 4% del massimale ammende;
 - collettivo e sporadico : Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 6% del massimale ammende;
 - collettivo e frequente: Sanzione: Perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo.
- 8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo, tesserati, senza colpire:
- isolato e sporadico: Sanzione: Ammonizione con ammenda minima 2% del massimale ammende;
 - isolato e frequente: Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 4% del massimale ammende;
 - collettivo e sporadico : Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 6% del massimale ammende;
 - collettivo e frequente: Sanzione: Perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo.
- 9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo, tesserati, colpendo:
- isolato e sporadico : Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 4% del massimale ammende;
 - isolato e frequente : Sanzione: Perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo;
 - collettivo e sporadico : Sanzione: Perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo;
 - collettivo e frequente : Sanzione: Perdita della gara per 0 - 20 o peggiore risultato del campo, 1 punto di penalizzazione e ammenda minima 8% del massimale ammende.
- .
- 10) Lancio di oggetti contundenti verso arbitri, ufficiali di campo, tesserati, senza colpire:
- isolato e sporadico : Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 2% del massimale ammende;
 - isolato e frequente : Sanzione: Perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo;
 - collettivo e sporadico : Sanzione: Perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo;
 - collettivo e frequente: Sanzione: Perdita della gara per 0 - 20 o peggiore risultato del campo, 1 punto di penalizzazione e ammenda minima 4% del massimale ammende.;
- 11) Lancio di oggetti contundenti verso arbitri, ufficiali di campo, tesserati, colpendo senza danno:

- isolato e sporadico: Sanzione: Perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo;
- isolato e frequente : Sanzione: Perdita della gara per 0 - 20 o peggiore risultato del campo, 1 punto di penalizzazione e ammenda minima 8% del massimale ammende;
- collettivo ed isolato : Sanzione: Perdita della gara per 0 - 20 o peggiore risultato del campo, 1 punto di penalizzazione e ammenda minima 10% del massimale ammende;
- collettivo e frequente : Sanzione: Perdita della gara per 0 - 20 o peggiore risultato del campo, 1 punto di penalizzazione e ammenda minima 15% del massimale ammende, perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo.

12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:

- se di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara o alla partecipazione alla stessa : Sanzione: Perdita della gara per 0 - 20 o peggiore risultato del campo, 1 punto di penalizzazione e ammenda minima 10% del massimale ammende, perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo;
- Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente : Sanzione: Perdita delle gare per 0 - 20 o peggiore risultato del campo, 1 punto di penalizzazione e ammenda minima 15% del massimale ammende, perdita del diritto di disputare almeno due gare sul proprio campo.

13) Lancio o esplosione di mortaretti, petardi e simili, fumogeni, etc.:

a) al di fuori del campo di gioco:

- isolato : Sanzione: Ammenda minima 3% del massimale ammende;
- ripetuto : Sanzione: Ammonizione con ammenda minima 5% del massimale ammende.

b) in direzione del campo di gioco, senza alcun danno alle persone:

- isolato : Sanzione: Ammonizione con ammenda minima 5% del massimale ammende;
- ripetuto : Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 8% del massimale ammende.

c) in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara o alla partecipazione alla stessa : Sanzione: Perdita della gara per 0 -20 o peggiore risultato del campo, 1 punto di penalizzazione e ammenda minima 20% del massimale ammende.

d) il caso c) ma di maggiore gravità : Sanzione: Perdita della gara per 0 - 20 o peggiore risultato del campo, 1 punto di penalizzazione e ammenda minima 25% del massimale ammende, perdita del diritto di disputare almeno due gare sul proprio campo.

ART. 84) INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO ED AGGRESSIONE

Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della Società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso, o in dipendenza, della quale si sia verificato l'evento:

1) L'invasione del campo di gioco con intenti palesemente non aggressivi, che turbi il regolare svolgimento della gara o il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco o agli spogliatoi : Sanzione: Ammenda minima 3% del massimale ammende.

2) Il tentativo di invasione del campo di gioco con intenti aggressivi:

- commesso da individuo isolato : Sanzione: Ammonizione con ammenda minima 5% del massimale ammende.;
- commesso da più persone : Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 10% del massimale ammende.

3) Invasione del campo di gioco con intenti aggressivi:

- commesso da individuo isolato : Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 10% del massimale ammende.;
- commesso da più persone : Sanzione: Perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo.

4) L'invasione del campo di gioco, con aggressione:

- commesso da individuo isolato : Sanzione: Perdita della gara per 0 - 20 o peggiore risultato del campo, 1 punto di penalizzazione e ammenda minima 15% del massimale ammende;
 - commesso da più persone : Sanzione: Perdita della gara per 0 - 20 o peggiore risultato del campo, 1 punto di penalizzazione e ammenda minima 20% del massimale ammende, perdita del diritto di disputare almeno una gara sul proprio campo.
- 5) Il tentativo di aggressione fuori dal campo di gioco:
- commesso da individuo isolato : Sanzione: Ammonizione con ammenda minima 10% del massimale ammende;
 - commesso da più persone : Sanzione: Deplorazione con ammenda minima 15% del massimale ammende.
- 6) L'aggressione fuori dal campo di gioco:
- commessa da individuo isolato : Sanzione: Perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo ed ammenda minima 10% del massimale ammende.
 - commessa da più persone : Sanzione: Perdita del diritto di disputare almeno due gare sul proprio campo ed ammenda minima 10% del massimale ammende.

ART. 85) PROTESTE DEI TESSERATI

Le sanzioni per proteste a carico di tesserati iscritti a referto o comunque individuati dai D.G. o dal Commissario riportate sul retro del referto gara saranno così amministrate:

- la prima volta, AMMONIZIONE;
- la seconda volta, DEPLORAZIONE;
- la terza volta, SQUALIFICA PER UNA GIORNATA.

La squalifica esaurisce l'applicazione della recidiva.

ART. 86) COMPORTAMENTI IRRIGUARDOSI, OFFENSIVI, MINACCIOSI ED ATTI DI VIOLENZA

1) I comportamenti dei tesserati iscritti a referto o comunque identificati

dai D.G. o dal Commissario, nei confronti degli arbitri, sono puniti come di seguito:

- a) Comportamento irriguardoso: DEPLORAZIONE; ed ammenda 2% del massimale ammende;
- b) Comportamento offensivo: SQUALIFICA per 1 gg; ed ammenda 4% del massimale ammende;
- c) Comportamento minaccioso: SQUALIFICA per 1 gg; ed ammenda 5% del massimale ammende;
- d) Comportamento intimidatorio : SQUALIFICA per 2 gg; ed ammenda 8% del massimale ammende;
- e) Comportamento minaccioso e/o intimidatorio tendente a fomentare i sostenitori : SQUALIFICA per 3 gg. ed ammenda 12% del massimale ammende
- f) Atti di violenza : SQUALIFICA per almeno 3 gg. ed ammenda 4% del massimale ammenda per ogni giornata di squalifica Se il tesserato ha colpito intenzionalmente l'arbitro procurando danni, dovrà essere applicata la sanzione minima di almeno 3 (tre) ANNI DI SQUALIFICA O DI INIBIZIONE ed ammenda 100% del massimale ammende.

2) I comportamenti dei tesserati iscritti a referto o comunque identificati dai D.G. o dal Commissario, nei confronti degli avversari, sono puniti come di seguito:

- a) Comportamento scorretto : AMMONIZIONE ed ammenda 2% del massimale ammende;
- b) Comportamento scorretto : NON IN FASE DI GIOCO, DEPLORAZIONE ed ammenda 2% del massimale ammende;

c) Comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco : SQUALIFICA per 1 gg ed ammenda 4% del massimale ammende;
d) Comportamento minaccioso e/o intimidatorio . SQUALIFICA per 2 gg ed ammenda 10% del massimale ammende;
e) Atti di violenza, in fase di gioco : SQUALIFICA per almeno 2 gg. ed ammenda 12% del massimale ammende.

f) Atti di violenza, non in fase di gioco : SQUALIFICA per almeno 3gg. ed ammenda 5% del massimale ammenda per ogni giornata di squalifica.

ART. 87) COMPORAMENTI NON REGOLAMENTARI

1) I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati iscritti a referto durante la disputa di una gara, sono puniti:

- con la AMMONIZIONE e la DEPLORAZIONE ed ammenda 2% del massimale ammende;
- con la DEPLORAZIONE e la SQUALIFICA per 1 gg, se reiterati e/o espressi platealmente e/o in modo violento ed ammenda 4% del massimale ammende.

2) I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati dalla SQUALIFICA minima di 1 gg. ed ammenda 5% del massimale ammende per ogni giornata di squalifica.

3) Se i comportamenti di cui ai commi 1) e 2) siano tali da fomentare la reazione dei sostenitori, sono sanzionati con la SQUALIFICA minima di 1 gg. ed ammenda 5% del massimale ammende per ogni giornata di squalifica.

4) Le dichiarazioni, scritte o verbali, lesive del prestigio ed onorabilità di arbitri, organi di Lega, Società o tesserati, sono puniti con la SQUALIFICA minima di 1 gg. ed ammenda 5% del massimale ammende per ogni giornata di squalifica.

5) Se l'infrazione suddetta è commessa a mezzo internet, stampa , radio o televisione, la SQUALIFICA è elevata ad 1 MESE ed ammenda 20% del massimale ammende .

6) L'ipotesi di cui all'Art. 19 (Posizione irregolare) è punita con la SQUALIFICA, o INIBIZIONE, dei responsabili FINO AD UN ANNO ed ammenda 10% del massimale ammende .

ART. 88) INFRAZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE

1) Nell'ipotesi di mancanza o rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie per la disputa della gara, verificatesi al momento della consegna, il competente organo di giustizia applica le seguenti sanzioni:

a) la prima volta che ciò si verifichi, nel corso del medesimo anno sportivo : DIFFIDA;

b) la seconda volta : AMMENDA ed ammenda 2% del massimale ammende;

c) la terza volta : PERDITA del diritto di disputare una gara sul proprio campo;

d) la quarta volta : ESCLUSIONE dalla manifestazione.

2) Se ciò si verifica dopo la consegna, ma prima dell'inizio della gara, si applica:

a) la prima volta : DIFFIDA;

b) la seconda volta : AMMENDA ed ammenda 2% del massimale ammende;

c) la terza volta : AMMENDA 4% del massimale ammende , di entità doppia al punto precedente,

d) la quarta volta : PERDITA del diritto di disputare una gara sul proprio campo;

e) la quinta volta : ESCLUSIONE dalla manifestazione.

3) Ove le irregolarità, la mancanza o il difettoso funzionamento si riscontrino nelle attrezzature di riserva, ove si renda necessario farvi ricorso, si applicano analogicamente gli stessi provvedimenti previsti nei commi precedenti.

4) Non si dà luogo ad applicazione di sanzioni se il guasto o l'irregolare funzionamento dell'attrezzatura, verificatosi dopo la consegna, sia da attribuire ad accidenti di gioco o ad errori di manovra degli ufficiali di campo.

ART. 89) VIOLAZIONI DEI PRINCIPI DI LEALTA' E CORRETTEZZA

La SQUALIFICA, in misura non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni, è inflitta a chiunque, violando il principio della lealtà e correttezza, nell'interesse proprio o di terzi, compia o induca organi di Lega o altri tesserati a compiere atti in violazione di norme regolamentari o ad omettere di compiere atti dovuti per ragione dell'incarico svolto o ricevuto.

ART. 90) DOPPIO TESSERAMENTO

1) Nei casi di infrazione di cui all'Art. 10, il giocatore colpevole dell'infrazione di doppio tesseramento è sanzionato con la SQUALIFICA per un periodo non inferiore ad ANNI UNO estendibile alla radiazione in caso di recidiva.

2) Alla stessa sanzione soggiace chi abbia contribuito, o consentito, al verificarsi dell'infrazione.

ART. 91) INFRAZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

1) La squalifica del campo di gioco per più di due volte nel corso di un medesimo anno sportivo, con conseguente perdita del diritto di disputare sul proprio campo complessivamente QUATTRO gare, comporta l'automatica esclusione dal campionato, trofeo o coppa.

2) La reiterata inosservanza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle ammende comminate dagli organi di Lega, rimasta senza esito l'intimazione ultimativa, comporta l'esclusione dal campionato, trofeo o coppa.

ART. 92) ALTRE INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA – DEROGA INTERPRETATIVA

Comportano la penalizzazione di uno o più punti in classifica, oltre ai casi precedentemente descritti, le seguenti infrazioni

a) tentativo di frode sportiva;

b) dichiarazioni false o non veritiere da parte di dirigenti responsabili di Società, che siano frutto di dolo e che determinino grave discredito alla Lega UISP ed ai suoi organi, a Società affiliate ed a tesserati.

c) Deroga interpretativa ai casi di un punto di penalizzazione: E' lasciata facoltà ai singoli organi di giustizia, in presenza di previste penalizzazioni di punti e con particolare riferimento a tutte le infrazioni che comportano, oltre alla prevista sanzione, anche quella penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, di erogare tale sanzione solo se l'infrazione presa in esame è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato o dalla Società interessata.

ART. 93) FRODE SPORTIVA

1) Costituisce frode sportiva:

a) compiere, o consentire che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare ad una Società un vantaggio in classifica;

b) compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti a violare le norme sull'età dei giocatori delle categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato;

c) compiere, o consentire che altri compiano atti diretti alla partecipazione a gare sotto falsa identità o con falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a referto.

- 2) La frode sportiva è sanzionata con la RADIAZIONE.
- 3) Il tentativo di frode è punito con le sanzioni previste nell'art. 92.

ART. 94) RESPONSABILITA' OGGETTIVA PER ATTI DI FRODE SPORTIVA

Le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva:

- degli atti di frode posti in essere dai propri dirigenti e tesserati;
- degli atti dei propri sostenitori, a meno che possano provare che la Società, i Dirigenti ed i tesserati ne siano rimasti assolutamente estranei ed inconsapevoli.
- dei tentativi di frode.

ART. 95) OBBLIGO DI DENUNCIA DEGLI ATTI DI FRODE

- 1) Il dirigente o il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva, compresi i tentativi, deve informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, la Società di appartenenza e gli organi della competente Lega.
- 2) Lo stesso obbligo compete a chiunque ricopra incarichi di lega che deve provvedere ad informare immediatamente l'Organo di cui fa parte e l'istanza superiore di Lega.
- 3) L'omessa denuncia è sanzionabile a norma dell'Art. 89.

TITOLO IV - NORME PROCEDURALI

ART. 96) MOTIVAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSUNZIONE E TRASCRIZIONE

- 1) I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e pubblicati nel Comunicato Ufficiale.
- 2) Sono comunicati ai tesserati, tramite le Società cui appartengono al momento dell'infrazione, tramite la trasmissione del C.U., con qualsiasi altro mezzo possibile ed idoneo (e-mail, fax, etc.).
- 3) La comunicazione alla Società comporta conoscenza, ad ogni effetto, del provvedimento da parte del destinatario della sanzione.
- 4) Le comunicazioni alle Società debbono essere effettuate all'indirizzo indicato nella scheda di partecipazione.
- 5) Per le gare di campionato, trofeo o coppa, i provvedimenti disciplinari sono presi in sede di omologazione delle gare o successivamente, ma in tal caso è necessaria una esplicita riserva pubblicata sul C.U..
- 6) I provvedimenti disciplinari, sia nei confronti di Società che di tesserati, vengono trascritti in apposito archivio e non sono soggetti a cancellazione.

ART. 97) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SQUALIFICHE DEI TESSERATI

- 1) Le punizioni di squalifica vanno scontate solo nello stesso campionato, trofeo o coppa, nel quale si è verificata l'infrazione, in gare immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo di Lega e si intendono scontate solo se le gare vengono omologate.
- 2) Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato, trofeo o coppa.
- 3) Nel caso che la gara immediatamente successiva non venga effettuata per qualsiasi ragione o non venga portata a termine, la squalifica non si intende scontata e va scontata nella gara immediatamente successiva.

4) Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel campionato, trofeo o coppa, dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo anche nel caso di cambiamento di Società e di campionato, trofeo o coppa.

5) Nel caso che le punizioni di squalifica non possono essere scontate nel campionato, trofeo o coppa, esse sono estese ad altre manifestazioni (ad esclusione dei tornei), riservate alla stessa categoria, in cui il tesserato dovesse partecipare nella stessa stagione o nella successiva.

ART. 98) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PERDITA DEL DIRITTO DI DISPUTARE PARTITE SUL PROPRIO CAMPO

1) La punizione di cui agli art. 83 ed 84 va scontata in giornate di gara immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo di Lega e si intende scontata solo se le gare vengono omologate.

2) Una gara di recupero, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come una gara di immediata continuazione del campionato, trofeo o coppa.

3) In caso di annullamento di una delle gare svoltesi con il campo squalificato, la punizione sarà scontata in occasione della ripetizione della stessa gara.

4) In caso di rinuncia di una Società alla disputa di una gara, la punizione di cui all'art. 85, comminata alla Società per quella gara, non si intende scontata.

5) La Società che non abbia scontato una punizione di squalifica a seguito del rinvio o dell'interruzione di una gara, deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva a quella rinviata o interrotta.

6) La punizione di cui agli art. 83 ed 84, che non possa essere scontata nel campionato, trofeo o coppa, dell'anno sportivo in cui sia stata comminata, deve essere scontata all'inizio del campionato, trofeo o coppa, dell'anno sportivo successivo o della manifestazione successiva, nella stessa stagione, se di pari categoria.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

ART. 99) SANZIONI EROGABILI

Le sanzioni applicabili ad arbitri ed ufficiali di campo tesserati per la Lega che contravvengono agli obblighi loro imposti dallo Statuto e dal Regolamento sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione;
- d) radiazione.

ART. 100) AMMONIZIONE

L'ammonizione è un rimprovero diretto al tesserato per iscritto, per infrazioni di lieve entità.

ART. 101) DEPLORAZIONE

1) La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta al tesserato.

2) Essa è inflitta nei seguenti casi:

- a) comportamento scorretto;
- b) atti di indisciplina.

3) La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonizione.

ART. 102) SOSPENSIONE

- 1) La sospensione è a tempo determinato e di durata non superiore a tre anni.
- 2) L'arbitro sospeso non può esercitare le sue funzioni per tutta la durata della sospensione.
- 3) La sospensione è comminata per le infrazioni dei regolamenti, per le violazioni delle regole comportamentali o per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo.
- 4) Detto provvedimento, se superiore ad un anno e comunicato nelle forme dovute, in base alla Convenzione FIP/UIISP avrà reciproca validità.

ART. 103) RADIAZIONE

- 1) La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo dei tesserati UISP e dello S.T.AR., con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività della Lega.
- 2) Essa è comminata per le più gravi infrazioni, che comportino la impossibilità a permanere nella categoria arbitrale e fra i tesserati della Lega, per l'infrazione commessa.
- 3) Il provvedimento della radiazione, se comunicato nelle dovute forme in base alla Convenzione FIP/UIISP, avrà reciproca applicazione.

ART. 104) COMPETENZA DISCIPLINARE

- 1) La Commissione Disciplina dello S.T.AR. è competente ad applicare le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) sospensione da ogni attività di Lega fino a 60 giorni.
- 2) La Commissione Giudicante Nazionale della Lega è competente, a seguito di remissione della Commissione di Disciplina dello S.T.AR., ad applicare le seguenti sanzioni:
 - a) sospensione fino a tre anni;
 - b) radiazione.

ART. 105) REMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

- 1) Nel caso di mancanze commesse da un arbitro o da un ufficiale di campo nel corso della sua attività in campionati nazionali, l'Organo centrale della Lega che ha rilevato l'infrazione deve rimettere gli atti alla Commissione Disciplina dello S.T.AR., perché proceda a norma dell'art. 104.
- 2) Nel caso di mancanze o infrazioni disciplinari commesse in tutti gli altri settori di attività, l'Organo periferico di Lega deve ugualmente rimettere gli atti alla Commissione Disciplina dello S.T.AR..
- 3) In attesa della decisione l'arbitro, può essere temporaneamente sospeso da ogni attività, con provvedimento cautelare dalla Lega competente territorialmente.

PARTE QUARTA

CONTENZIOSO

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 106) POSSIBILITA' DI IMPUGNATIVA E NORME TRANSITORIE

1) Contro qualsiasi provvedimento o delibera di Organi di Lega può essere proposta impugnativa, da parte di chi vi abbia interesse, all'Organo competente secondo le disposizioni previste nella presente Parte IV.

2) Norme Transitorie: I reclami ed i ricorsi proponibili in secondo grado vanno presentati alle Leghe competenti per i campionati e/o Trofei da loro amministrati, che ne valutano la regolarità formale (rispetto dei termini, versamento presso le loro casse delle previste tasse reclamo o ricorso, accertamento degli adempimenti regolamentari e procedurali nei confronti dell'eventuale controparte a quanto previsto dalla parte IV-Contenzioso R.E.), curandone successivamente la diligente trasmissione agli organi competenti aditi dai tesserati o dalle Società ricorrenti.

ART. 107) LEGITTIMAZIONE ATTIVA

1) Le società ed i tesserati che ritengano lesi i propri diritti ed interessi da decisioni di Organi di Lega o da atti di altre Società o tesserati possono avanzare reclamo a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2) Non è ammesso per alcuna ragione reclamo agli stessi organi che hanno emesso il provvedimento che si intende impugnare.

3) Per le Società il reclamo, a pena d'inammissibilità, deve essere firmato da chi ne ha i poteri (dato desumibile dal modulo di affiliazione depositato presso gli uffici tesseramento dei Comitati Territoriali UISP), tenuto conto delle eventuali variazioni tempestivamente comunicate.

TITOLO II - ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 108) ORGANISMI DI GIUSTIZIA

Gli Organi di giustizia sono di primo grado o secondo grado, sulla base della competenza loro assegnata :

a) Sono Organi di giustizia di primo grado:

- le Leghe Territoriali;
- le Leghe Regionali;
- il Giudice Sportivo Nazionale;
- la Commissione Giudicante Nazionale.

b) Sono Organi di giustizia di secondo grado:

- il Giudice Sportivo Regionale;
- il Giudice Sportivo Nazionale
- la Commissione Giudicante Nazionale.

ART. 109) NOMINA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1) I componenti di tutti gli organi di giustizia sono ratificati dal C.D.N. per la durata di un anno sportivo e l'incarico può essere rinnovato.

2) Il Consiglio Direttivo di Lega Territoriale nomina il proprio Giudice Sportivo Provinciale.

3) Il Consiglio Direttivo di Lega Regionale nomina il proprio Giudice Sportivo Regionale.

4) Il C.D.N. nomina il Giudice Sportivo Nazionale e la Commissione Giudicante Nazionale.

ART. 110) COMPOSIZIONE E NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI GIUDICANTI

1) Le Leghe Territoriali e Regionali esercitano le funzioni di Organi giudicanti anche a mezzo di uno solo dei propri componenti.

2) Il Giudice Sportivo Nazionale è Organo giudicante monocratico con competenza relativa ad uno o più campionati, trofei o coppe, a valenza nazionale. A ciascun Giudice Sportivo

Nazionale può essere assegnato un giudice aggiunto con il compito di coadiuvare il titolare dell'ufficio e sostituirlo in caso di impedimenti.

3) La Commissione Giudicante Nazionale è un Organo collegiale composto da tre componenti di cui un Presidente, un vice Presidente, con funzioni sostitutive.

Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate in presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza.

ART. 111) - COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ORGANI GIUDICANTI

1) Gli Organi giudicanti, di cui all'art. 110, amministrano la giustizia in materia disciplinare e contenziosa secondo la competenza ad essi attribuita nella presente Parte IV.

2) La competenza degli organi di giustizia delle Leghe Territoriali e Regionali è limitata territorialmente ai fatti connessi con i campionati, trofei o coppe ed i tornei svolti nell'ambito della propria giurisdizione.

3) Il Giudice Sportivo Nazionale, la Commissione Giudicante Nazionale hanno la competenza estesa a tutto il territorio nazionale.

ART. 112) - COMPETENZA DELLE LEGHE TERRITORIALI E REGIONALI

1) Le Leghe Territoriali sono competenti ad adottare per i campionati, trofei, coppe o tornei da essi amministrati i seguenti provvedimenti:

- in materia disciplinare, i provvedimenti nei confronti di Società e tesserati, previsti nella Parte III Titolo III del presente R.E., ad esclusione della radiazione che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;

2) Le Leghe Regionali sono competenti ad adottare per i campionati, trofei, coppe o tornei da essi amministrati i seguenti provvedimenti:

- in materia disciplinare, i provvedimenti di primo grado nei confronti di Società e tesserati, previsti nella Parte III Titolo III del presente R.E., ad esclusione della radiazione che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;

- in materia contenziosa, la decisione di secondo grado sui seguenti reclami posti a livello provinciale:

a) violazione dell'eguaglianza competitiva, art. 28;

b) irregolarità, impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature, art. 26;

c) posizione irregolare di giocatore o allenatore, art. 19;

d) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore, art. 26.

e) reclami e ricorsi avverso decisioni del Giudice Sportivo Provinciale.

ART. 113) - COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale è competente ad adottare, nell'ambito della propria giurisdizione, tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle Società che dei tesserati, previsti nella Parte III Titolo III del presente R.E., con esclusione dei provvedimenti di radiazione (art. 81) che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale; inoltre è competente per i reclami e ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale.

ART. 114) - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE IN MATERIA DISCIPLINARE, QUALE ORGANO DI PRIMO GRADO

1) La Commissione Giudicante Nazionale è competente ad adottare i seguenti provvedimenti, in materia disciplinare:

- nei confronti delle Società e dei tesserati : la radiazione;

- nei confronti degli arbitri e degli ufficiali di campo, a seguito di deferimento:

a) la sospensione fino a tre anni;

- b) la radiazione;
 - c) l'inibizione nei confronti dei non tesserati.
- 2) La Commissione Giudicante Nazionale adotta, infine, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti di Lega;
- 3) La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo di Lega.

ART. 115) - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE IN MATERIA CONTENZIOSA, QUALE ORGANO DI PRIMO GRADO

1) La Commissione Giudicante Nazionale è competente, in materia contenziosa, a decidere i reclami di primo grado relativi ai campionati che non siano amministrati dalle Leghe Territoriali e Regionali, avverso :

- a) violazione art. 26;
- b) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
- c) posizione irregolare del giocatore o allenatore;
- d) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.

2) La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad esaminare i reclami contro ogni altro provvedimento di organo di lega, il cui esame non escluda esplicitamente l'impugnabilità.

ART. 116) - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE QUALE ORGANO DI SECONDO GRADO

La Commissione Giudicante Nazionale è competente a decidere su ricorsi in appello proposti contro:

- a) tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale in materia disciplinare;
- b) tutti i provvedimenti delle Leghe Regionali, in materia contenziosa e disciplinare;
- c) i provvedimenti delle Leghe territoriali di squalifica o interdizione superiori ad un anno cui già oggetto di contenzioso presso il Giudice Sportivo Nazionale.

ART. 117) - COMPETENZA DELLA GIUDICE SPORTIVO REGIONALE - NAZIONALE

1) Il Giudice Sportivo Regionale è competente a decidere i ricorsi in appello proposti contro le deliberazioni adottate dalle Leghe territoriali che rientrano nella sfera della propria competenza territoriale su tutte le materie non espressamente riservate alle competenze della Commissione Giudicante Nazionale. Ove non sia costituito il livello regionale o non sia stato nominato, la competenza spetta al Giudice Sportivo Nazionale.

2) In particolare, il Giudice Sportivo Nazionale decide sui ricorsi in materia contenziosa e sui provvedimenti disciplinari adottati, con esclusione dei ricorsi contro le squalifiche o inibizioni superiori a tre anni.

TITOLO III - NORME PROCEDURALI

ART. 118) RECLAMI DI PRIMA ISTANZA

1) I reclami, nei casi ammessi dalle norme del presente regolamento, devono essere preannunciati a mezzo mail, fax, telegramma o posta celere, da inviare al competente Organo di giustizia entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara per la quale si intenda reclamare.

- 2) La motivazione del reclamo deve essere spedita allo stesso Organo, a mezzo raccomandata, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione del preannuncio.
- 3) Nello stesso termine la Società deve rimettere, sempre a mezzo raccomandata, copia del reclamo, con l'eventuale documentazione allegata, alla controparte interessata che potrà inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia.
- 4) In caso di contestazione la Società reclamante è tenuta a fornire la prova del tempestivo adempimento delle suddette modalità procedurali.
- 5) L'organo di giustizia rimette immediatamente copia della documentazione ricevuta e della successiva decisione all'Organo competente dell'organizzazione del campionato, trofeo o coppa.

ART. 119) RICORSI IN APPELLO

- 1) Tranne che non sia diversamente disposto, tutti i ricorsi in appello, purché consentiti, devono essere preannunciati mediante invio di mail, fax, telegramma o posta celere all'Organo competente per l'organizzazione del campionato, trofeo o coppa, da spedirsi entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intenda impugnare.
- 2) Identico avviso deve essere inviato anche all'Organo che ha emanato il predetto provvedimento.
- 3) Dopo l'inoltro del preavviso fino alla discussione del ricorso, le parti interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede dell'organo che ha emanato il provvedimento o presso la sede dell'organo giudicante adito.
- 4) La motivazione del ricorso deve essere spedita, a mezzo raccomandata, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del preannuncio.
- 5) Copia della motivazione deve essere inviata, a cura della Società reclamante, ai controinteressati.
- 6) L'Organo adito ne rimette copia all'organo che ha emanato il provvedimento così impugnato.
- 7) Tale Organo deve immediatamente trasmettere tutti gli atti, relativi all'oggetto del ricorso, all'Organo al quale lo stesso è stato proposto allegando, ove ritenga opportuno, proprie osservazioni.
- 8) La ripetizione della gara, eventualmente disposta, resta automaticamente sospesa.
- 9) Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'organo di giustizia adito, con copia inviata per conoscenza al reclamante, a mezzo raccomandata spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.

ART. 120) PERENTORIETA' DEI TERMINI

- 1) Tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi sono perentori.
- 2) Ove il termine di scadenza per il preannuncio o la proposizione dei reclami o dei ricorsi sia in un giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al giorno successivo.
- 3) La inosservanza dei termini e delle modalità previste nel presente R.E. determinano la inammissibilità del reclamo o del ricorso.
- 4) In caso di contestazione, la parte interessata deve fornire prova del tempestivo adempimento delle modalità procedurali.
- 5) L'organo competente, nel dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso per violazione delle norme procedurali, deve comminare una penale a carico del reclamante pari al 20% della tassa reclamo.

ART. 121) TASSE RECLAMO O DI RICORSO

- 1) Il C.D.N. fissa nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" le tasse reclamo o di ricorso per i singoli campionati, trofei, coppe.
- 2) E' fatto obbligo alla Società reclamante o ricorrente di indicare in calce al reclamo o ricorso gli estremi del versamento della tassa.
- 3) L'accoglimento comporta la restituzione della tassa mentre la reiezione ne comporta l'incameramento.
- 4) Nel caso di accoglimento parziale, rispetto alla domanda, l'Organo di giustizia dispone proporzionalmente per il rimborso della tassa.

ART. 122) REMISSIONE DEL PROCEDIMENTO

- 1) L'Organo di Lega che, procedendo per una infrazione disciplinare, ritenga che la sanzione da adottare esuli dalla propria competenza, deve rimettere gli atti entro 10 giorni all'organo ritenuto competente.
- 2) L'Organo di Lega dichiarandosi incompetente comunica alla Società o al tesserato la propria decisione, comminando, ove sussistano gravi ragioni, la temporanea sospensione da ogni attività, in via cautelativa e fino alla decisione dell'Organo cui il procedimento sia stato rimesso.
- 3) L'Organo adito decide sulla sanzione anche se quella da adottare in concreto rientri nei limiti di competenza dell'organo che ha effettuato il rinvio.
- 4) L'Organo di Lega investito di una procedura, disciplinare o contenziosa, che ritenga essere di competenza di altro Organo provvede a rimettere d'ufficio gli atti ricevuti all'Organo competente, fissando un termine perentorio al reclamante, o ricorrente, per la eventuale integrazione della tassa dovuta.

ART. 123) SOSPENSIONE TEMPORANEA, IN VIA CAUTELARE

- 1) L'Organo disciplinare competente, investito della cognizione di un provvedimento disciplinare, può disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività di coloro che sono sottoposti al provvedimento disciplinare stesso.
- 2) Il provvedimento perde efficacia ove, entro 15 giorni, non venga adottato il provvedimento definitivo.
- 3) la sospensione temporanea è dovuta nei casi di remissione del procedimento per il superamento dei limiti di competenza come da art. 122.

ART. 124) DECISIONE DEI RECLAMI O RICORSI

- 1) Gli Organi di giustizia decidono sui reclami e ricorsi sottoposti al loro esame dopo avere compiuta la più opportuna istruttoria, compresa l'audizione dei testi ammessi.
- 2) Gli Organi giudicanti debbono ascoltare personalmente le parti interessate ove ne sia stata fatta formale richiesta nel reclamo o nel ricorso.
- 3) Per le Società deve essere sentito personalmente il rappresentante legale o altro dirigente debitamente delegato.
- 4) Le parti interessate possono altresì farsi assistere, da un proprio difensore.
- 5) Le decisioni degli Organi giudicanti debbono essere adottate entro il tempo massimo di 15 giorni.
- 6) Le decisioni debbono essere esaurientemente motivate e rese note mediante C.U..
- 7) Le decisioni in materia disciplinare debbono essere adottate entro la settimana successiva alla comunicazione del provvedimento disciplinare, nonché comunicate alle parti interessate nelle forme previste dal precedente art. 96.

ART. 125) EFFETTI DELLA RIFORMA

- 1) La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi.
- 2) Le punizioni cessano di avere corso dal giorno della decisione favorevole.
- 3) Qualora la punizione sia costituita, in tutta o in parte, da una ammenda, essa viene invece rimborsata.

TITOLO IV - DEI SINGOLI RECLAMI

ART. 126) RECLAMO AVVERSO IL RISULTATO DI GARA

- 1) Il reclamo può essere avanzato dalla sola Società che si ritiene danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.
- 2) Il reclamo deve essere inoltrato all'Organo di giustizia di Lega competente, nei casi e secondo le modalità previste dalle norme del Titolo III Parte IV (Contenzioso).
- 3) Per tutti i campionati, trofei o coppe, non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo.
- 4) Nessuna gara può essere annullata d'ufficio, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 26 ultimo comma.

ART. 127) RECLAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE

- 1) Il reclamo per posizione irregolare di giocatore o allenatore deve essere proposto, nelle forme del presente R.E., dalla Società, la cui squadra abbia partecipato alla gara in cui ha preso parte il tesserato in posizione irregolare.
- 2) La posizione irregolare è rilevante, ai fini del presente articolo, solo se il tesserato abbia effettivamente partecipato alla gara.
- 3) La semplice iscrizione di un giocatore sul referto di gara non è considerata partecipazione alla gara stessa, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 44.
- 4) La comunicazione della copia del reclamo costituisce in mora la Società alla quale appartiene il tesserato in posizione irregolare, il quale da quel momento potrà essere utilizzato a rischio e pericolo della Società stessa.
- 5) L'accoglimento del reclamo per accertata posizione irregolare comporta l'omologazione della gara per 0 - 20, la penalizzazione di un punto in classifica, oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società e del tesserato.
- 6) La perdita della gara, e relativa penalizzazione, è altresì disposta per le partite successive alla comunicazione del reclamo, se il giocatore, la cui posizione sia inquisita, abbia continuato a prendervi parte in posizione irregolare.
- 7) L'omologazione delle gare già disposta al momento della proposizione del reclamo non subisce modifiche in conseguenza della accertata irregolarità della posizione di giocatori o allenatori che vi abbiano preso parte.

ART. 128) RECLAMO TARDIVO PER POSIZIONE IRREGOLARE

- 1) Il reclamo, nel rispetto delle altre modalità procedurali, può essere presentato anche oltre i termini prescritti, ma in tal caso non ha effetto sulla gara cui si riferisce, ma solo per quelle successive alla ricezione della copia del reclamo, nel caso di suo accoglimento.
- 2) Resta ferma, inoltre, l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti della Società e del giocatore in difetto.

ART. 129) SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE

- 1) I provvedimenti disciplinari adottati non subiscono in alcun caso sospensione a seguito della posizione del ricorso contro i medesimi, ad eccezione dei casi espressamente previsti.

2) L'esclusione dal campionato, trofeo o coppa, decorre dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.

ART. 130) RECLAMI NEI CONCENTRAMENTI E TORNEI

1) Nei concentramenti e nei tornei i reclami sono ammessi esclusivamente per posizione irregolare di giocatore o allenatore.

2) Essi debbono essere preannunciati alla Commissione Esecutiva in campo o al Commissario entro 30 minuti dal termine della gara e consegnati per iscritto, accompagnati dalla tassa prescritta, entro l'ora successiva.

3) I reclami devono essere sottoscritti dall'accompagnatore della squadra o, in sua assenza, da chi ne fa le veci a norma dell'art. 25.

4) Per i reclami per i quali la Commissione Esecutiva in campo o il Commissario non siano in grado di poter deliberare, delibera, dopo gli accertamenti d'ufficio, l'Organo competente all'assunzione dei dovuti provvedimenti, a seguito di remissione effettuata a norma dell'art. 122.

5) La Società alla quale appartiene il giocatore, o allenatore, contro il quale sia stato presentato il reclamo deve essere avvertita dalla Commissione e dal Commissario dell'esistenza del reclamo stesso.

6) I reclami avverso provvedimenti disciplinari presi nel corso di un concentramento o torneo vanno proposti all'Organo di giustizia competente in via ordinaria.

ART. 131) RECLAMI NELLE RASSEGNE E FINALI NAZIONALI

Nelle rassegne e nelle finali nazionali l'unico reclamo presentabile è quello relativo alla posizione irregolare di un tesserato:

- Va presentato secondo le disposizioni relative, entro 15 minuti dal termine della gara cui si ricorre dal legale rappresentante di quella società (Presidente, Dirigente Responsabile, Capitano) e consegnati per iscritto al Responsabile della Manifestazione accompagnati dalla tassa reclamo, e per conoscenza alla società cointeressata entro l'ora successiva.

Il provvedimento inappellabile, sarà emesso dal Giudice designato dalla Lega, per la manifestazione e riportato sul Comunicato Ufficiale della manifestazione cui partecipa la società ricorrente. Il Giudice emanerà il provvedimento prima della successiva gara rispetto a quella ricorrente.

- Nelle rassegne e nelle finali nazionali è ammesso l'istituto della Commutazione della sanzione secondo quanto previsto dall'articolo 76/f R.E.

ART. 132) REVOCA

1) La revoca è proponibile avverso i provvedimenti, divenuti inoppugnabili, di radiazione o ritiro della tessera.

2) La revoca è ammissibile quando sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra oppure si sia giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione.

3) E' altresì consentita se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non abbia potuto presentare nel precedente procedimento documenti decisivi per il suo esito o infine nel caso che la precedente decisione sia stata fondata su un errore di fatto non conosciuto dall'Organo che ha assunto tale decisione.

4) La revoca non può essere proposta se uno dei motivi indicati per la sua proponibilità o ammissibilità sia stato oggetto di esame da parte dell'Organo competente che abbia già giudicato in primo o in secondo grado.

5) Il ricorso per la revoca deve essere presentato all'Organo che ha emanato tale disposizione accompagnato dalla tassa reclamo.

6) Il termine decorre dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto o del documento che legittima la proposizione della revoca.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Doveri generali
- b) Regolamenti
- c) Interpretazione del R.E.
- d) Definizioni

PARTE PRIMA - TESSERAMENTO

TITOLO I - SOCIETA'

- Art. 1) Affiliazione
- Art. 2) Modifica di denominazione sociale
- Art. 3) Legale rappresentanza

TITOLO II - ATLETI

- Art. 4) Termini e modalità del tesseramento
- Art. 5) Tutela Sanitaria
- Art. 6) Categorie
- Art. 7) Tipologia e livelli manifestazioni istituzionali
- Art. 8) Limiti alla partecipazione alle manifestazioni
- Art. 9) Tesseramento
- Art. 10) Doppio tesseramento
- Art. 11) Violazioni delle norme sull'età
- Art. 12) Partecipazione sub-judice a gare

TITOLO III - ALLENATORI

- Art. 13) Tesseramento e partecipazione a gara

TITOLO IV - DIRIGENTI

- Art. 14) Tesseramento
- Art. 15) Incompatibilità

TITOLO V - ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO

- Art. 16) Tesseramento

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 17) Diritti e doveri dei tesserati
- Art. 18) Riconoscimento dei giocatori, allenatori e dirigenti iscritti a referto
- Art. 19) Posizione irregolare giocatore, allenatore ed aiuto allenatore
- Art. 20) Reclami e ricorsi

PARTE SECONDA - GARE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 21) Campionati e trofei
- Art. 22) Disposizioni organizzative annuali
- Art. 23) Omologazione delle gare e risultato di parità

- Art. 24) Partecipazione
- Art. 25) Compiti, diritti e doveri dei dirigenti
- Art. 26) Campi di gioco e relative attrezzature
- Art. 27) Ordine pubblico
- Art. 28) Incidenti sui campi di gioco
- Art. 29) Ingresso agli impianti di gioco
- Art. 30) Accesso al campo di gioco
- Art. 31) Prelievo coattivo
- Art. 32) Colore delle maglie
- Art. 33) Divisa da gioco
- Art. 34) Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento
- Art. 35) Designazioni arbitrali
- Art. 36) Assenza ed impedimenti di arbitri
- Art. 37) Ritardo arrivo arbitro
- Art. 38) Mancanza o smarrimento referto
- Art. 39) Interruzione della gara per difetto cronometro
- Art. 40) Commissari di campo

TITOLO II - CAMPIONATI TROFEI COPPE

- Art. 41) Campionati, trofei e coppe
- Art. 42) Gironi, calendari ed orari
- Art. 43) Spostamento gara
- Art. 44) Partecipazione dei giocatori a gare
- Art. 45) Società campioni
- Art. 46) Classifica
- Art. 47) Parità di classifica
- Art. 48) Norme per le qualificazioni
- Art. 49) Cauzione
- Art. 50) Rinuncia a gara
- Art. 51) Ritiro dal campionato o da altra manifestazione ufficiale
- Art. 52) Rinuncia al campionato o ad altra manifestazione ufficiale
- Art. 53) Rinuncia alla prosecuzione nei campionati, manifestazioni ufficiali a più fasi ed esclusione dal campionato
- Art. 54) Mancata o ritardata presentazione in campo
- Art. 55) Effetti del ritiro in gara - inferiorità numerica
- Art. 56) Cumulo dei ritiri
- Art. 57) Indennizzi a Società
- Art. 58) Ripetizione di gara annullata
- Art. 59) Incontri su campo neutro

TITOLO III - TORNEI

- Art. 60) Organizzazione
- Art. 61) Autorizzazioni
- Art. 62) Modalità procedurali
- Art. 63) Commissione esecutiva, commissari
- Art. 64) Ratifica del torneo
- Art. 65) Orario delle gare, rinuncia o ritiro
- Art. 66) Reclami e giuria di appello
- Art. 67) Inosservanza disposizioni

PARTE TERZA - DISCIPLINA

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 68) Norme di comportamento
- Art. 69) Responsabilità oggettiva
- Art. 70) Modalità di applicazione delle sanzioni
- Art. 71) Recidività e modalità di applicazione
- Art. 72) Circostanze attenuanti ed aggravanti
- Art. 73) Motivazioni dei provvedimenti disciplinari

TITOLO II - SANZIONI

- Art. 74) Ammonizione
- Art. 75) Deplorazione
- Art. 76) Squalifica
- Art. 77) Perdita del diritto di disputare gare sul proprio campo
- Art. 78) Esclusione da campionato, trofeo o coppa
- Art. 79) Penalizzazioni di punti in classifica
- Art. 80) Inibizione a svolgere attività
- Art. 81) Radiazione
- Art. 82) Ammende

TITOLO III - INFRAZIONI

- Art. 83) Infrazioni commesse dal pubblico
- Art. 84) Invasioni di campo e aggressione
- Art. 85) Proteste dei tesserati
- Art. 86) Comportamenti irrispettosi, offensivi, minacciosi e atti di violenza
- Art. 87) Comportamenti non regolamentari
- Art. 88) Infrazioni relative alle attrezzature
- Art. 89) Violazioni dei principi di lealtà e correttezza
- Art. 90) Doppio tesseramento
- Art. 91) Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato
- Art. 92) Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica – deroga interpretativa
- Art. 93) Frode sportiva
- Art. 94) Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva
- Art. 95) Obbligo di denuncia degli atti di frode

TITOLO IV - NORME PROCEDURALI

- Art. 96) Motivazioni, comunicazioni, assunzione e trascrizione
- Art. 97) Modalità di esecuzione delle squalifiche dei tesserati
- Art. 98) Modalità di esecuzione della perdita del diritto di disputare partite sul proprio campo

TITOLO V - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

- Art. 99) Sanzioni erogabili
- Art. 100) Ammonizione
- Art. 101) Deplorazione
- Art. 102) Sospensione
- Art. 103) Radiazione
- Art. 104) Competenza disciplinare

Art. 105) Remissione del provvedimento

PARTE QUARTA - CONTENZIOSO

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 106) Possibilità di impugnativa e norme transitorie per reclami di secondo grado

Art. 107) Legittimazione attiva

TITOLO II - ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 108) Organismi di giustizia

Art. 109) Nomina degli organismi di giustizia

Art. 110) Composizione e norme di funzionamento degli organi giudicanti

Art. 111) Competenza territoriale degli organi giudicanti

Art. 112) Competenza delle leghe territoriali e regionali

Art. 113) Competenza del giudice sportivo nazionale

Art. 114) Competenza della commissione giudicante nazionale in materia disciplinare, quale organo di primo grado

Art. 115) Competenza della commissione giudicante nazionale in materia contenziosa, quale organo di primo grado

Art. 116) Competenza della commissione giudicante nazionale quale organo di secondo grado

Art. 117) Competenza del giudice sportivo regionale

TITOLO III - NORME PROCEDURALI

Art. 118) Reclami di prima istanza

Art. 119) Ricorsi in appello

Art. 120) Perentorietà dei termini

Art. 121) Tasse reclamo o di ricorso

Art. 122) Remissione del procedimento

Art. 123) Sospensione temporanea, in via cautelare

Art. 124) Decisione dei reclami o ricorsi

Art. 125) Effetti della riforma

TITOLO IV - SINGOLI RECLAMI

Art. 126) Reclamo avverso il risultato della gara

Art. 127) Reclamo per posizione irregolare

Art. 128) Reclamo tardivo per posizione irregolare

Art. 129) Sospensione della esecuzione

Art. 130) Reclami nei concentramenti e tornei

Art. 131) Reclami nelle rassegne e nelle finali nazionali

Art. 132) Revoca